

Sent. N. 9

Cron. N. 79

7 MAR. 2016



REPUBBLICA ITALIANA

COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI
USI CIVICI PER LAZIO, TOSCANA ED UMBRIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Commissario Aggiunto, dott. Pietro CATALANI, ha pronunciato la
presente

SENTENZA

nella causa demaniale n. **5/2013** di Ruolo Generale, posta in decisione
all'udienza del 15 luglio 2015 e vertente

tra

Parte ricorrente: Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese in
persona del Presidente *pro tempore*;

Difensore: avv.ti Maria Rita Fiorelli ;

Domicilio eletto: via Ennio Quirino Visconti n. 103 – Roma, presso lo
studio dell'avv. Luisa Gobbi;

contro

Parte convenuta: Comune di Gualdo Tadino – in persona del Sindaco
pro tempore;

Difensore: avv. Luigina Matteucci;

Domicilio eletto: piazza dell'Orologio n. 7 – Roma, presso lo studio
dell'avv. Francesca Bagianti;

Lu

nonché

Parte convenuta: Regione Umbria – in persona del Presidente *pro tempore*;

Difensore: nessuno;

Domicilio: presso la sede istituzionale in corso Vannucci n. 96 - Perugia;

Oggetto del procedimento:

Appartenenza al patrimonio collettivo della Comunanza Agraria Appennino Gualdese dei terreni di cui alle pagine dalla n. 2 alla n. 6 del ricorso.

Fatto

Con ricorso depositato il 26 febbraio 2013 il Consiglio Provvisorio per la riattivazione ed il riordino della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese, in persona del Presidente pro tempore dottoressa Nadia Monacelli, chiedeva che fosse riconosciuta l'appartenenza al patrimonio collettivo della Comunanza Agraria dei seguenti terreni censiti nel catasto del Comune di Gualdo Tadino:

1.- Terreni ricompresi nell'atto notarile raccolta 159 – Rep. 226 dell'8.06.1959, Dott. Carlo Nannarone:

Foglio n. 6 particelle n. 15 - 16 - 20 - 23 - 24 - 36 - 39 - 42 - 44 - 92 - 93 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125;

Foglio n. 11 particelle n. 106 - 127 - 145;

Foglio n. 12 particelle n. 1 - 2 - 5 - 8 - 9 - 16 - 30 - 31 - 32 - 43 - 103 - 104 - 121 - 128 - 143 - 144 - 187;

Foglio n. 13 particelle n. 3 - 10 - 36 - 37 - 112 - 573 - 574;

Foglio n. 14 particelle n. 6 - 13 - 14 - 74 - 79 - 80 - 81 - 88 - 108;

Foglio n. 15 particelle n. 17 - 18 - 24 - 25;

Foglio n. 16 particelle n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 24;

Foglio n. 17 particelle n. 1 - 2 - 6;

Foglio n. 18 particelle n. 4 - 25 - 30 - 33 - 46 - 57 - 61 - 77 - 78;

Foglio n. 29 particelle n. 49 - 62 - 63 - 64 - 74 - 108;

*Foglio n. 30 particelle n. 3 - 6 - 7 - 16 - 18 - 65 - 73 - 74 - 84 - 85 -
131 - 135 - 136 - 143 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 159 - 160 -
164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169;*

*Foglio n. 31 particelle n. 3 - 7 - 8 - 9 - 13 - 15 - 18 - 19 - 22 - 75 - 80
- 85 - 86 - 92;*

*Foglio n. 32 particelle n. 7 - 9 - 10 - 13 - 14 - 24 - 32 - 33 - 36 - 50 -
62 - 89 - 92 - 93 - 94 - 95;*

Foglio n. 33 particelle n. 51 - 59 - 71 - 72 - 73;

*Foglio n. 41 particelle n. 3 - 9 - 21 - 35 - 36 - 37 - 38 - 45 - 46 - 48 -
89;*

Foglio n. 42 particelle n. 1 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8;

*Foglio n. 43 particelle n. 1 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16
- 17 - 18;*

*Foglio n. 44 particelle n. 1 - 2 - 119 - 130 - 131 - 132 - 133 - 135 -
143 - 180 - 181 - 187 - 188 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 -*

204 - 205 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236;

Foglio n. 45 particelle 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7;

Foglio n. 46 particelle n. 11 - 15 - 17 - 18 - 23 - 24 - 26 - 29 - 33 - 35 -
36;

Foglio n. 67 particelle n. 4 - 14 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 43 - 46 - 99 -
100 - 101 - 106 - 146 - 150 - 151 - 224 - 225;

Foglio n. 68 particella n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -
13 - 14 - 15 - 16;

Foglio n. 69 particelle n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 38 - 53 -
56 - 58 - 60;

Foglio n. 70 particelle n. 28 - 29 - 31 - 33 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41
- 48 - 49 - 55 - 60 - 61 - 67 - 68 - 72;

Foglio n. 71 particelle n. 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 29 - 40 - 83 - 85;

Foglio n. 72 particelle n. 1 - 2 - 3 - 19 - 20 - 22 - 24 - 26;

Foglio n. 81 particelle n. 408 - 549 - 609;

Foglio n. 82 particelle n. 23 - 45 - 48 - 72 - 73;

Foglio n. 83 particelle n. 1 - 2 - 87 - 88 - 89 - 90;

Foglio n. 84 particelle n. 6 - 12 - 32 - 62 - 138;

Foglio n. 94 particelle n. 85 - 102 - 140;

Foglio n. 95 particelle n. 6 - 7;

Foglio n. 16 particelle n. 24;

2.- Terreni acquistati o donati alla Comunanza Agraria

dell'Appennino Gualdese in date successive all'Atto Notarile

Nannarone dell'8.6.1959:

Foglio n. 6 particelle n. 17 - 83;

Foglio n. 12 particelle n. 72;

Foglio n. 97 particelle n. 97;

Foglio n. 18 particelle n. 62 - 84 - 1 - 3 - 17 - 20 - 29 - 68;

Foglio n. 30 particelle n. 17;

*Foglio n. 31 particelle n. 26 - 39 - 65 - 110 - 76 - 77 - 79 - 98 - 74 -
78;*

Foglio n. 40 particelle n. 39 - 40 - 82 - 83 - 979;

Foglio n. 41 particelle n. 47;

Foglio n. 43 particelle n. 4;

Foglio n. 44 particelle n. 186;

Foglio n. 46 particelle n. 13 - 37 - 39 - 40 - 41 - 46 - 48;

Foglio n. 67 particelle n. 272 - 146 - 299 - 20 - 46 - 417;

Foglio n. 69 particelle n. 32;

Foglio n. 70 particelle n. 63 - 65 - 70;

*Foglio n. 71 particelle n. 81 - 33 - 38 - 46 - 48 - 49 - 50 - 51 - 53 - 54
- 56 - 63 - 64 - 67 - 68 - 69 - 72 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 84;*

Foglio n. 72 particelle n. 7 - 8 - 12 - 23;

Foglio n. 82 particelle n. 103 - 37 - 42 - 111;

Foglio n. 83 particelle n. 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 37 - 38 - 39 - 42 - 45

- 46 - 47 - 49 - 50 - 52 - 53 - 60 - 61 - 63 - 64 - 67- 68 - 69 -70 - 71 -
73 - 75 - 76 - 77 - 79 - 80 - 81;

Foglio n.84 particelle n. 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 27 - 30
- 31 - 33 - 35 - 36 - 37 - 38 - 41 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 51 - 53 - 57 -
60 - 63 - 64 - 65 - 67 - 68 - 70 - 77 - 81 - 83 - 84 - 86 - 89 - 92 - 94 -
95 - 97 - 98 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 107 - 108 - 109 - 110 -
113 - 114 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 123 - 125 - 127 - 128 - 131 -
134 - 135 - 137;

Foglio n. 94 particelle n. 241 - 242 - 243;

Foglio n. 95 particelle n. 24 - 1 - 8;

Foglio n. 96 particelle n. 1 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 41 - 44;

Foglio n. 106 particelle n. 35 - 36 - 37 - 95 - 131 - 132 - 162 - 193 -
198 - 199 - 209 - 210 - 223 - 225 - 232;

Foglio n. 107 particelle n. 2 - 42 - 116 - 127 - 131 - 167 - 170 - 178;

3.- Terreni Pascolivi e Boschivi (per comprensivi ettari 24.05.80) siti
in territorio del comune di Fabriano, presi in amministrazione
diretta da parte del Comune di Gualdo Tadino:

Mappa di Cancelli Comune di Fabriano Sezione M Foglio VIII
particella n. 70;

Mappa di Cancelli Comune di Fabriano Sezione M Foglio VIII
particella n. 59;

Mappa di Cancelli Comune di Fabriano Sezione M Foglio IX

particella n. 49;

*Mappa di Cacciano Comune di Fabriano Sezione H Foglio V
particella n.22.*

4.- Tutti i manufatti esistenti sui terreni sopra riportati.

Illustrava come tali beni immobili risultassero in catasto intestati al Comune di Gualdo Tadino che dal 1976 ne aveva assunto la gestione diretta, che invece almeno fin dall'inizio del 1900 era stata tenuta dalla Comunanza Agraria, ente dotato di personalità giuridica.

Era accaduto, infatti, che:

il Consiglio Comunale di Gualdo Tadino, con la deliberazione n. 114 del 27.11.1976 (doc. 11) ha stabilito di "riassumere in amministrazione diretta i beni gestiti dall'Amministrazione Appennino Gualdese".

In particolare, dopo aver ascoltato la Relazione dell'Assessore Barberini Giuseppe - il quale aveva compiuto un breve excursus storico degli eventi che avevano condotto alla nascita della Comunanza Agraria - lo stesso Consiglio Comunale ha adottato la predetta decisione. Asserendo che il Comune di Gualdo Tadino era proprietario dei beni montani.

Nella precedente delibera n. 445 dell'11.9.1976 (doc. 12) la Giunta comunale aveva affermato che i terreni erano stati erroneamente intestati alla Comunanza Agraria e perciò stesso aveva conferito

l'incarico al Geom. Augusto Vergari di "esperire tutti gli atti peritali ... per riportare catastalmente a nome del Comune di Gualdo Tadino tutti i beni montani (terreni e fabbricati) di proprietà del Comune oggi erroneamente intestati alla Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese ed alla Amministrazione Appennino Gualdese".

La ricorrente concludeva chiedendo:

- *In via principale, che l'Ill.mo Giudice adito dichiarò [...] nei confronti del Comune di Gualdo Tadino, che la Comunanza Agraria "Appennino Gualdese", rappresentata dal Consiglio provvisorio per la riattivazione ed il riordino della stessa Comunanza, in persona del suo Presidente, è titolare del diritto di proprietà sui beni in epigrafe riportati e perciò stesso, venga disposta la voltura catastale dei predetti beni (oggi catastalmente intestati al Comune di Gualdo Tadino) in favore della Comunanza Agraria "Appennino Gualdese", e venga disposto altresì che la predetta - sempre rappresentata dal Consiglio provvisorio - sia re-immessa nel possesso dei beni in questione, con possibilità di amministrazione e gestione diretta;*
- *In assoluto subordine, e salvo gravame, nella denegata ipotesi in cui il Consiglio provvisorio per la riattivazione ed il riordino non sia ritenuto legittimato a rappresentare la Comunanza Agraria "Appennino Gualdese", che l'Ill.mo Giudice adito dichiarò che la*

Dott.ssa Monacelli Nadia, in quanto civis facente parte della Comunanza Agraria "Appennino Gualdese è legittimata ad agire in nome e per conto della stessa Comunanza Agraria e per l'effetto, dichiarare nei confronti del comune di Gualdo Tadino, che la Comunanza Agraria "Appennino Gualdese" è titolare del diritto di proprietà sui beni in epigrafe riportati e perciò stesso, venga disposta la voltura catastale dei predetti beni (oggi catastalmente intestati al comune di Gualdo Tadino) in favore della Comunanza Agraria "Appennino Gualdese" e venga disposto altresì che la predetta sia re-immessa nel possesso dei beni in questione, con possibilità di amministrazione e gestione diretta, stabilendo sia le modalità per la ricostituzione degli organi rappresentativi della Comunanza Agraria "Appennino Gualdese" sia le modalità con le quali l'amministrazione dovrà essere esercitata.

Con ogni riserva di integrare, dedurre e chiedere ulteriori mezzi istruttori.

Con decreto di citazione n. 9 del 18 marzo 2013 lo scrivente chiamava in giudizio dinanzi a se le parti indicate in epigrafe per l'udienza del 6 novembre 2013.

Tale data veniva però d'ufficio rinviata al 28 novembre 2013.

Il 6 novembre 2013 perveniva atto di costituzione e risposta del Comune

e L

di Gualdo Tadino a firma dell'avvocato Luigina Matteucci del foro di Perugia.

Chiedeva il Comune:

Piaccia all'Eccellentissimo Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Umbria e Toscana adito, disattesa ogni contraria eccezione avversaria, con riserva di ulteriormente dedurre nelle successive fasi di comparizione e di merito, in via preliminare, pregiudiziale e di merito rigettare il ricorso n. 5/2013, unitamente alla richiesta di disapplicazione, per carenza di giurisdizione del Commissariato, perché impugnativa inammissibile per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti. Poiché, sicuramente infondato in fatto ed in diritto, in uno con le succedanee, errate, pretese di reimmissione in possesso e volturazione catastale.

Con condanna della controparte alla refusione delle spese di lite.

All'udienza del 28 novembre 2013 comparivano l'avv. Maria Rita Fiorelli, per parte ricorrente, e l'avv. Luigina Matteucci per il Comune di Gualdo Tadino. Era presente personalmente la dott.ssa Nadia Monacelli presidente del Comitato ricorrente.

L'avv. Matteucci si riportava ai propri scritti difensivi e depositava copia del ricorso, avanzato dal Comune presso il T.A.R. dell'Umbria, avverso la nomina di un Commissario Straordinario da parte della Regione Umbria.

Il difensore del Comune precisava che il T.A.R. si sarebbe pronunciato il 18 dicembre 2013 sull'istanza di sospensiva avanzata e riteneva pertanto opportuno che si attendesse tale pronuncia.

Lo scrivente, sull'accordo delle parti, ritenuto necessario in primo luogo rispondere sulla questione della giurisdizione, rilevato che la causa era matura per tale decisione, tratteneva la causa assegnando alle parti termine di giorni sessanta, a partire dalla data di comunicazione del provvedimento assunto dal T.A.R. dell'Umbria, per il deposito di memorie conclusionali. Disponeva infine che il verbale di udienza fosse trasmesso al Presidente del T.A.R. dell'Umbria in tempo utile per la prevista udienza del 18 dicembre 2013.

Con memoria conclusionale autorizzata, depositata il 17 febbraio 2014, il Comune di Gualdo Tadino sosteneva:

L'Amministrazione resistente, essendo sempre preliminarmente e pregiudizialmente assorbenti e dirimenti, le eccezioni rispettivamente di carenza di giurisdizione e di pregiudiziale inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti (Consiglio Provvisorio e Utente), intende formulare alcune considerazioni muovendo proprio dal portato applicativo dell' art. 29, comma secondo, della L. 16 giugno 1927 n. 1766 per il quale il Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici esercita la propria" competenza giurisdizionale" su tutte la controversie

inerenti la qualitas soli. Le prolusioni di fatto e di diritto che hanno caratterizzato le fasi processuali esperite, pure per quanto affermato ex adverso, dimostrano ex se che in questa sede giurisdizionale non è stata introdotta dai ricorrenti alcuna causa petendi né, tantomeno, alcun petitum sulla qualità del suolo.

In realtà parte avversa chiede all'intestato Commissariato che in capo al cosiddetto "Consiglio provvisorio" venga riconosciuta la titolarità (rivendica) dei beni della montagna gualdese gravati da usi civico nonché la gestione dei medesimi. La giustificazione della pretesa sarebbe costruita, sempre ripercorrendo gli assunti sebbene infondati dei ricorrenti, sulla circostanza, ritenuta un postulato processuale dal prefato Consiglio Provvisorio, che essi siano rappresentativi di un soggetto, l'Amministrazione dell'Appennino Gualdese che, tra l'altro, non opera più da quasi quaranta anni.

In buona sostanza al Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici, un soggetto privo di legittimazione non solo chiede di agire in evidente carenza di giurisdizione ma pretende che il Giudice medesimo si occupi della bontà della gestione di un procedimento iure privatorum con cui un' associazione (il Consiglio Provvisorio appunto) - non riconosciuta a tal uopo nemmeno dalla Regione dell'Umbria (cfr. nota regionale del 24.04.2012, protocollo comunale n. 9298. Allegato 1 alla costituzione comunale) - si è

autodefinita rappresentativa di un pregresso Ente di gestione le cui funzioni operative sono state riassorbite dal Comune di Gualdo Tadino nel lontano 1976 - 1977, peraltro con il consenso degli organi rappresentativi (allegato all'atto introduttivo dello scrivente Ente - Allegato 8 dell'atto di Costituzione dell' Amministrazione). Su dette questioni non risultano dirimenti i documenti a corredo del ricorso avversario, con peculiare riferimento al numero diciannove ed al numero venti, ove il Consiglio unisce un verbale ed un manifesto che non costituiscono certo prova che la vecchia Amministrazione dell' Appennino sia giuridicamente rappresentata in modo legalmente corretto da parte avversa, mancando a titolo esemplificativo lo statuto e/o il regolamento di detto soggetto.

Un altro argomento rilevante è costituito dalla contingenza che i ricorrenti si autodefiniscono Consiglio provvisorio per la riattivazione dell' Appennino Gualdese, il tutto quando anche un potenziale riordino di eventuali soggetti di fatto non può certo avvenire per autodeterminazione, ma deve essere necessariamente formalizzato in un procedimento giuridico amministrativo, volto evidentemente a verificare tutti i presupposti di fatto e di diritto del caso, sviluppato da un soggetto a cui siano riconducibili, ope legis, le funzioni amministrative di riconoscimento (art. 25, L. 1766/1927). A questo punto potrebbe essere dogmaticamente e praticamente utile

affrontare la questione della natura giuridica delle associazioni di c.d. gestione degli usi civici. Ebbene giova ricordare che per molto tempo la giurisprudenza non ha potuto che avvalorare come detti "soggetti" avessero quam minime la natura di Enti pubblici non economici, ancorché

non parificabili agli enti locali territoriali (Cass., Civ. 19/08/2002, n. 1244; Cons. St., Sez. VI, 04/12/2001, n. 6056). La precedente Amministrazione dell' Appennino Gualdese era a tutti gli effetti, giusta anche un'attestazione prefetti zia in tal senso, un ente di diritto pubblico (cfr. allegato 6 costituzione comunale) tale da soggiacere anche obbligatoriamente ai controlli CO.RE.CO. Un riordino di detti Enti, ai quali in ogni modo avrebbe dovuto essere conferita la personalità giuridica di diritto privato, art. 3, lett. a), L. 31.01.1994, n. 97, avrebbe dovuto essere effettuato con precipua legge regionale. In Umbria detta attuazione non è ad oggi avvenuta, pertanto i soggetti che amministrano "gli usi civici", stante la loro permanente ed immanente natura pubblicistica, non potrebbero mai provvedere ad un riordino tramite la creazione di un soggetto privato nuovo, con procedure autoctone, senza l'intervento superiore di organi preposti per legge a svolgere siffatte funzioni.

Un soggetto, pertanto, come il Consiglio provvisorio, che non è stato oggetto di alcuna procedura amministrativa, pubblicistica, valevole

per legge, di riordino e/o di riconoscimento - anzi, è inevitabile ribadire, che è stato espressamente disconosciuto dalla Regione Umbria (Cfr. ancora con l'allegato alla costituzione comunale) - non può certo essere ravvisato legittimo istante de facto, per di più in ogni modo in evidente carenza di legittimazione, addirittura in sede Giurisdizionale dal Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici in intestazione.

In questo processo si sta chiedendo ad un Giudice di muoversi su competenze ratione materiae abnormi, non di riferimento e di natura prettamente amministrativa. Il Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici, in ogni modo, non ha giurisdizione, né tantomeno competenza per materia e/o per funzione, a dirimere questioni amministrative, gestionali inerenti la corretta costituzione, il riconoscimento giuridico e quanto altro chiesto per legge per legittimare un'associazione siffatta.

Il tutto addirittura sottraendo delle competenze gestorie ad un comune, massimamente rappresentativo della collettività, che le ha svolte ininterrottamente, senza contestazione alcuna, per trentasette anni.

Tornando, per rigore espositivo, alla quaestio del riparto delle "competenze" in materia di usi civici, essa vive comunque, inoltre, di precise linee di demarcazione date da talune norme di riferimento

che hanno ormai chiarito come il Commissariato per la Liquidazione del Usi Civici non si debba più occupare di una serie di funzioni amministrative ora di stretta pertinenza regionale. L'art. 66, del D.P.R. n. 616/1977 ha impostato un primo assetto di riparto di funzioni la cui portata si è ulteriormente evoluta anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 05/02/2007, n. 39.

Orbene sull'argomento continua a pesare ancora di più il silenzio processuale della Regione Umbria, comunque evocata in giudizio, che in questa vicenda come noto ha avuto parte consapevole ed attiva sebbene contestata dal Comune con altri tipi di censure. La Regione Umbria, infatti, a mezzo degli uffici preposti, già esercitando le funzioni amministrative de quibus, oltre a contestare la legittimazione alla rappresentanza dell'odierno Consiglio provvisorio, ha provveduto poi, con la D.G.R. del 09/07/2013 n. 766 (documento 1), alla nomina di un Commissario Regionale Straordinario deputato, almeno nella volontà della Regione medesima, anche a ricostituire il "Consiglio di Amministrazione ... gli organi" dell'allora Amministrazione dell'Appennino Gualdese. Riservati evidentemente gli esiti del processo pendente presso il Tar Umbria (R.G.N. 487/2013), diversamente incardinato dal Comune di Gualdo Tadino per motivi di illegittimità della nomina de qua, la Regione ha quindi iniziato un percorso procedimentale, tecnico,

amministrativo e gestionale, per il quale si valuterà l'iter di "ricostituzione del Consiglio di Amministrazione...". La citata fattispecie, quindi, dimostra inequivocabilmente che il parallelo percorso "autogestito" dal Consiglio provvisorio de qua è privo di ogni fondamento giuridico oltre ad essere inidoneo a far ritenere che detta "associazione" sia rappresentativa della vecchia gestione nonché, a maggior ragione, legittimata ad processum nella controversia all'esame.

Alla luce di quanto esposto per tabulas, trascritte in toto tutte le deduzioni dello scrivente Ente precedentemente articolate e versate, il Comune di Gualdo Tadino, tramite il patrocinio di chi scrive, è a reiterare e riaffermare le seguenti conclusioni,

PTM

Piaccia all'Eccellentissimo Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Umbria e Toscana adito, disattesa ogni contraria eccezione avversaria,

In via preliminare, pregiudiziale e di merito rigettare integralmente il ricorso n 5/2013, unitamente alla richiesta abnorme di disapplicazione della D.C.C. n. 114/1976,

- Per carenza di giurisdizione del Commissariato per la Liquidazione degli Usi civici;*
- Perché l'impugnativa è inammissibile per carenza di*

legittimazione attiva dei ricorrenti;

- *In ogni modo per assoluta incompetenza funzionale del Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici adito;*
- *poiché, sicuramente, infondato in fatto ed in diritto, in uno con le succedanee, errate, pretese di reimmissione in possesso e volturazione catastale.*

Con condanna della controparte alla refusione delle competenze di lite.

In pari data perveniva anche memoria del Consiglio Provvisorio per la riattivazione ed il riordino della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese con cui si affermava che:

Con il presente scritto difensivo, si contesta integralmente il contenuto della memoria di costituzione del Comune di Gualdo Tadino.

1.- In particolare, con riguardo alle eccezioni preliminari relative alla carenza di giurisdizione dell'Ecc.mo Commissario adito, articolate dalla Difesa del comune di Gualdo Tadino, si formulano alcune considerazioni a sostegno dell'assoluta infondatezza delle stesse eccezioni.

In base all'art. 29 legge 16.6.1927 n. 1766 sono devolute alla giurisdizione dei Commissari agli usi civici tutte le controversie circa l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico,

"comprese quelle nelle quali sia contestata la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni, nonché tutte le questioni a cui dia luogo lo svolgimento delle operazioni loro affidate".

In base al consolidato orientamento giurisprudenziale è stato ulteriormente chiarito che sussiste la giurisdizione dei Commissari per la liquidazione degli usi civici "con riferimento ad ogni controversia avente ad oggetto l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e degli altri diritti di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune o di una frazione - comprese quelle nelle quali venga in contestazione la qualità demaniale del suolo o l'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni - nonché con riferimento a tutte le controversie nelle quali la soluzione di alcuna delle suddette questioni si ponga come antecedente logico della decisione" (T.A.R. Catanzaro, Sez. I, 10.10.2011 n. 1265, nello stesso senso ex plurimis Cass., Sez. Un., 19.11.2002 n. 16268).

Nella fattispecie, l'oggetto della domanda attiene in via principale, alla soluzione della questione inerente all'appartenenza dell'area alla Comunanza Agraria "Appennino Gualdese", mentre l'Ente Pubblico Territoriale contesta la predetta pretesa.

Appare evidente che l'accertamento del diritto vantato dai ricorrenti

sui terreni de quibus, si pone quale antecedente logico giuridico decisivo e necessario per verificare la fondatezza degli addebiti mossi dai ricorrenti nei confronti del Comune di Gualdo Tadino.

Pertanto, dovendo la questione essere decisa non incidenter tantum, ma con efficacia di giudicato fra le parti e spettando la giurisdizione sull'esistenza e sull'estensione dei diritti di uso civico, nonché sull'appartenenza dei beni alle associazioni ai Commissari Regionali degli Usi Civici, nel caso di specie non può che essere dichiarata la competenza giurisdizionale di detta autorità (in tal senso, Cass. Sez. Un. 25.6.2003 n. 10158).

Peraltro, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con riferimento ad una controversia, insorta fra Ente comunale e Comunanze agrarie, relativamente alla richiesta di queste ultime di modifica dell'intestazione catastale di alcuni terreni gravati da uso civico, con la pronuncia 18.11.1989 n. 4945 ha precisato che la questione anzidetta, riguardando l'accertamento della titolarità del diritto di proprietà sui fondi anzidetti (analogamente a quella oggetto del presente procedimento), rientra nella giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

Nella predetta Sentenza, in particolare, si legge: "È principio incontrovertibile, desunto dal combinato disposto degli artt. 29 e 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, che l'ambito delle funzioni

giurisdizionali del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici in primo grado, e della corte d'appello in secondo, è limitato alla cognizione delle controversie concernenti l'esistenza, la natura e l'estensione dei diritti di uso civico e la rivendicazione delle terre. Ma, in ordine a quest'ultima categoria di cause al termine "rivendicazione" non può essere attribuito un significato analogo a quello con cui è usato nell'art. 948 c.c.: esso va inteso in senso più ampio, comprensivo di qualsiasi contrasto attinente, in modo diretto o indiretto, e sia pure marginalmente, al tema dell'appartenenza dei beni di che trattasi. Invero siffatta interpretazione ... discende dalla considerazione della "ratio legis", che è quella di riservare all'organo giurisdizionale speciale ogni controversia che involga la titolarità del diritto di proprietà su terre soggette ad uso civico. Ne segue che l'osservazione circa il carattere estrinseco dell'intestazione catastale di un bene immobile rispetto all'accertamento della sua proprietà - esatta se riferita alla inefficacia probatoria di detto elemento 'rispetto all'accertamento medesimo - non è condividibile ove ad essa si attribuisca il significato di mancanza di qualsiasi rapporto tra l'intestazione catastale di un bene e la titolarità del diritto di proprietà ad esso relativo. È, invero, innegabile che, nella generalità dei casi, detta intestazione ed il menzionato diritto confluiscono nello stesso

soggetto; onde la decisione del commissario per la liquidazione degli usi civici di modificare l'intestazione catastale di alcuni fondi non può considerarsi aprioristicamente del tutto estranea al problema dell'appartenenza dei terreni medesimi. In tale senso la materia in esame dev'essere compresa in quella genericamente indicata dal legislatore, con ampia accezione, mediante l'espressione "rivendicazione delle terre". Ne segue che sussisteva, à sensi dell'art. 29 legge n 1766-1927, la giurisdizione commissariale nel presente giudizio ..."

Anche sotto l'aspetto appena illustrato, trova dunque piena conferma la tesi della giurisdizione del Commissario agli Usi civici sostenuta da questa Difesa.

Quanto alla competenza giurisdizionale del Giudice ordinario asserita da Controparte, la stessa è stata mantenuta in relazione ai conflitti fra privati per fatti successivi all'assegnazione delle terre, in relazione alla validità dei rapporti costituiti da privati su terre gravate da uso civico, con riferimento ai rapporti posti in essere tra privati in ordine al godimento di beni del demanio civico (Fabrizio Marinelli "Gli usi civici", ed. Giuffrè 2013, pag. 275) e con riferimento, altresì, a controversie fra privati, nelle quali la demanialità civica di un bene venga eccepita al solo scopo di negare l'esistenza del diritto soggettivo, di cui la controparte sostenga di

essere titolare poiché, si afferma, la statuizione sul punto va adottata solo incidenter tantum.

Nel caso di specie, a ben vedere, non si ravvisa nemmeno uno degli elementi appena ricordati.

Peraltro, la Comunità Agraria "Appennino Gualdese" ed il Comune di Gualdo Tadino non sono soggetti estranei all'uso civico, ma si pongono quali pretesi utenti dell'uso civico, mentre l'oggetto della domanda riguarda chiaramente la natura collettiva dei beni ed il regime giuridico dell'appartenenza degli stessi beni.

Tale questione, come più volte ricordato, si pone quale antecedente logico - giuridico decisivo e necessario della decisione e, perciò stesso nella fattispecie, in base al consolidato indirizzo giurisprudenziale anche sopra richiamato, deve riconoscersi la giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici. Quanto poi all'eccezione di presupposta carenza di giurisdizione del Commissario ed alla "conseguente attrazione della controversia alla giurisdizione del Giudice Amministrativo" formulata dalla Difesa avversaria, è appena il caso di osservare quanto segue.

Sussiste la giurisdizione di Giudice amministrativo nelle sole ipotesi in cui non sia necessario accertare la qualitas soli né in via principale, né in via incidentale e/o non venga in contestazione l'appartenenza dell'area alla collettività civica, ma nel momento in

cui viene in considerazione la sottesa situazione proprietaria come nel caso di specie - la questione rientra necessariamente nella giurisdizione del Commissario (in tal senso: Cass. Civ., Sez. Un. 29.4.2008 n. 10814; T.A.R. Catanzaro, 10.10.2011 n. 1265). Sull'argomento, si segnala anche la decisione del TAR Umbria n. 190 del 20.5.2008 nella quale è stato in particolare affermato:

"L'articolo 29 della legge 1766/1927 demanda alla giurisdizione del Commissario regionale degli usi civici ogni controversia attinente alla "qualitas soli", in cui si dibatte dell'esistenza, della natura e dell'estensione dei diritti di uso civico.

Pertanto l'accertamento della qualità di un terreno che si assume di uso civico, dell'appartenenza di un 'area alla collettività civica e dell'avvenuta occupazione dei suoli senza titolo legittimo sono questioni che rientrano nella giurisdizione speciale del liquidatore degli usi civici (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. un., 26 giugno 2003, n. 10158)". Ed ancora, nella stessa pronuncia, è stato sottolineato che qualora la disputa concernente la effettiva natura dei terreni si limita ad innestare nel processo amministrativo, in via meramente incidentale, una questione in tema di diritti soggettivi, la relativa deliberazione deve essere effettuata dal Giudice Amministrativo, mentre la Cass. Civ. con la Sentenza 28.12.2007 n. 27181 ha ulteriormente precisato che, qualora l'esistenza dell'uso civico è

stata dedotta al solo scopo di contestare la legittimità del provvedimento amministrativo impugnato, senza che Sia necessario accertare con efficacia di giudicato la questione relativa alla qualità del suolo, in tal caso va dichiarata la giurisdizione del Giudice Amministrativo.

Ma dalle predette considerazioni, si evince chiaramente ragionando a contrario, che qualora l'accertamento dell'esistenza, della natura, dell'estensione dell'uso civico, dell'appartenenza a titolo particolare dei beni delle associazioni ecc. si ponga quale antecedente logico giuridico della decisione - come nel caso di specie - la relativa questione è affidata alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici (in tal senso ex multis T.A.R. Roma, I, 14.12.2012 n. 10408; T.A.R. Pescara 27.6.2005 n. 411).

Anche alla luce di quanto precede trova dunque conferma la tesi della competenza giurisdizionale del Commissario agli usi civici.

2.- Con riferimento all'eccezione di inammissibilità del ricorso, per la carenza di legittimazione attiva del Consiglio provvisorio, addotta da Controparte è appena il caso di rimarcare che la Comunanza Agraria "Appennino Gualdese" ha nel tempo pienamente mantenuto le proprie prerogative, trovandosi in questi anni in mero stato di quiescenza.

Invero alla Comunanza, come ampiamente illustrato nell'atto

introduttivo del presente procedimento, sono stati sottratti i propri beni, ma sicuramente la stessa non ne ha perduto la titolarità. Peraltro, l'Amministrazione comunale ha proceduto illegittimamente ad accatastare a proprio nome i predetti beni, ma ha lasciato ventisei ettari - identificati al catasto Terreni del Comune di Gualdo Tadino al fgl. 45, part. 4, cl. 3, della superficie di Ettari 23,93.40 ed al fgl. 46, part. 11, cl. 1, della superficie di Are 24,80 - tuttora intestati alla Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese di Gualdo Tadino (doc. 24, ns. fasc.), la quale non ha quindi neppure perduto il possesso di tutto il proprio patrimonio.

Poiché i beni che costituiscono la proprietà collettiva, per loro originaria natura, come sopra accennato, sono inalienabili, indivisibili, vincolati alla loro destinazione ed imprescrittibili è perfettamente legittimo che l'Ente che aveva, a suo tempo, acquistato i relativi diritti rivendichi ora la proprietà ed il possesso, in rappresentanza dei propri consociati.

Nel contesto appena delineato appare quindi del tutto legittimo che la Comunanza formuli in questa sede domanda di riconoscimento della proprietà dei beni individuati in narrativa, con contestuale istanza di stabilire che gli stessi beni - oggi erroneamente intestati catastalmente al Comune di Gualdo Tadino siano nuovamente intestati catastalmente alla stessa Comunanza - con conseguente

attribuzione alla predetta del possesso e della gestione.

Peraltro, la Comunanza Agraria "Appennino Gualdese", vanta la legittimazione ad amministrare, per conto della collettività dei suoi rappresentati, il demanio civico ed i diritti di godimento sugli stessi terreni, essendo titolare anche dell'uso civico di pascolo, legnatico ecc.

Peraltro, come sempre rilevato nell'atto introduttivo del presente procedimento la tesi della piena legittimità della rappresentanza da parte del Consiglio provvisorio deriva anche da un accreditato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, la quale con la Sentenza della Sez. III, 19.9.72 n.10748 ha stabilito importanti principi che ben si attagliano al caso di specie.

Alla trattazione dell'argomento, già compiuta nell'atto introduttivo del presente procedimento, direttamente si rinvia in questa sede. Conclusivamente si ribadisce che il Consiglio eletto per procedere al riordino e alla riattivazione della Comunanza Agraria, regolarmente costituito in base alle disposizioni statutarie, ben può rappresentare la stessa Comunanza in giudizio, oltreché gestire ed amministrare i beni della stessa Comunanza.

3. Infine, per quanto riguarda il merito della questione, si rileva unicamente che il Comune di Gualdo Tadino asserisce di essere proprietario dei terreni in questione, ma nella memoria di

costituzione e nei documenti allegati non si riscontra alcun riferimento ad atti o titoli attraverso i quali lo stesso Ente avrebbe acquistato la predetta proprietà. Sicché le affermazioni rese sull'argomento dalla Difesa avversaria non risultano supportate da alcun elemento probatorio.

In ogni caso, per tutti gli aspetti non trattati in questa sede si rinvia espressamente al contenuto dell'atto introduttivo, insistendo nella richiesta di accoglimento di tutte le domande articolate nello stesso atto.

Con sentenza parziale n. 43, depositata il 23 aprile 2014, chi scrive dichiarava la propria giurisdizione, riconosceva la legittimazione del Comitato provvisorio a promuovere e partecipare a questo giudizio, dichiarava la contumacia della Regione Umbria, disponeva la prosecuzione dell'attività istruttoria per il 2 luglio 2014.

A tale udienza erano presenti l'avv. Maria Rita Fiorelli, per il Consiglio Provvisorio per la riattivazione ed il riordino della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese e per Nadia Monacelli, e l'avv. Luigina Matteucci, per il Comune di Gualdo Tadino.

Le parti concordavano nella necessità di un accertamento storico documentale al fine di poter ricostruire la natura giuridica e le vicende che portarono alla costituzione della Comunanza Agraria.

L'avv. Fiorelli rappresentava, inoltre, che la Regione Umbria aveva

nominato un Commissario straordinario nella persona del dott. Marco Vinicio Galli il quale si era attivato per la ricostituzione degli organi della Comunanza Agraria addivenendo ad un protocollo di intesa che prevedeva, fra l'altro, l'estinzione del vecchio comitato provvisorio.

Il difensore del Comune illustrava però che tali provvedimenti amministrativi erano stati impugnati innanzi al T.A.R. dell'Umbria.

Lo scrivente Commissario, preso atto, disponeva fin d'ora che una volta estinto l'attuale Comitato provvisorio ed investito di poteri il nuovo Comitato la causa procedesse con la sola partecipazione di quest'ultimo.

Chi scrive disponeva a quel punto la convocazione del prof. Notari, dell'Università di Roma Tre, che nominava C.T.U., e la sospensione dell'udienza in attesa che lo stesso raggiungesse l'ufficio.

Alle ore 13.05 veniva riaperto il verbale essendo presente il nominato C.T.U. Sandro Notari al quale veniva posto il seguente quesito:

In riferimento ai terreni di cui ai punti 1 e 2 del ricorso introduttivo della presente causa, riportati nelle pagine da 2 a 6 dello stesso, ricostruisca il perito le vicende storiche a partire dalla costituzione delle stesse in Abutinato, dal 13.01.1480 ad oggi, con particolare riferimento al fenomeno della nascita e costituzione giuridica della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese anche in relazione ai poteri gestori e alle finalità della stessa.

Il C.T.U. dichiarava di accettare l'incarico e prestava il giuramento di

rito; chiedeva di potersi avvalere del mezzo proprio per gli spostamenti e di un eventuale geometra che lo coadiuvasse per gli accertamenti tecnici del quale riservava la nomina; comunicava che le operazioni peritali avrebbero avuto inizio il giorno 16 luglio 2014, presso i locali di questo Commissariato.

Al C.T.U. veniva concesso un termine di giorni 120 dall'inizio delle operazioni peritali come sopra fissato per il deposito del proprio elaborato peritale e si rinviava quindi all'udienza del 17 dicembre 2014.

A seguito di richiesta di proroga da parte del nominato C.T.U., l'udienza del 17 dicembre 2014 veniva rinviata al 18 marzo 2015.

Il C.T.U. depositava il proprio elaborato il 17 marzo 2015.

All'udienza del 18 marzo 2015 comparivano l'avv. Fiorelli e l'avv. Matteucci; era altresì presente il C.T.U. prof. Sandro Notari.

L'avv. Matteucci chiedeva termine per eventuali osservazioni alla relazione peritale depositata solo il giorno prima dell'udienza.

L'avv. Fiorelli depositava memoria di costituzione per la Comunanza Agraria Appennino Gualdese, alla quale si riportava integralmente.

L'avv. Matteucci riservava di controdedurre anche rispetto a quest'ultima memoria.

Chi scrive concedeva termine e rinviava all'udienza del 7 maggio 2015.

Come detto, con memoria depositata all'udienza del 18 marzo 2015, si era costituita in giudizio la Comunanza Agraria "Appennino Gualdese" in

persona del presidente del C.d.A., dott.ssa Nadia Monacelli, patrocinata dall'avvocato Maria Rita Fiorelli del foro di Perugia in successione dell'originaria parte ricorrente.

Nella memoria la Comunanza Agraria illustrava che:

Al fine di manifestare compiutamente le ragioni della costituzione nel presente giudizio da parte della riattivata Comunanza Agraria "Appennino Gualdese", si riassumono brevemente le circostanze che hanno condotto alla ricostituzione della Comunanza nei suoi organi formali consistenti nella Lista utenti monte, nel Consiglio di Amministrazione, nel Presidente e Vice Presidente dello stesso Consiglio.

L'Assemblea degli Utenti, riunita in data 20 aprile 2012, aveva eletto un Consiglio di Amministrazione provvisorio che sarebbe dovuto rimanere in carica per 12 mesi, con il compito prioritario di riattivare la Comunanza Agraria "Appennino Gualdese" (cfr. doc. 19 allegato all'atto introduttivo del presente giudizio).

*Nella riunione degli Utenti del 19 aprile 2013, la stessa Assemblea aveva approvato la proroga dell'incarico del Consiglio provvisorio con gli stessi compiti stabiliti nella riunione del 20.04.2012, fino ad un triennio, con decadenza in caso di anticipata riattivazione degli organi della Comunanza Agraria "Appennino Gualdese" (doc. 2).
Con deliberazione della Giunta Regionale n. 766 del 09.07.2013*

(doc. 3) recante "Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese in Comune di Gualdo Tadino - Nomina Commissario Straordinario" veniva stabilito di incaricare il Dottor Galli Marco Vinicio, quale Commissario Straordinario della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese, con lo scopo di procedere alle elezioni del Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese, previa predisposizione dell'elenco degli utenti aventi diritto al voto.

Con la deliberazione n. 13 del 30.04.2014 del Commissario Straordinario sono state indette le predette elezioni (doc. 4), e con successiva deliberazione del Commissario Straordinario Regionale n. 29 del 15.6.2014 sono stati approvati i verbali delle operazioni elettorali del 15.6.2014 e proclamati gli eletti (doc. 5).

Il nuovo Consiglio di Amministrazione ha dunque nominato la Dottoressa Nadia Monacelli e il Signor Danilo Remigi, rispettivamente Presidente e Vice Presidente con le delibere n. 1 e n. 2 del 15.06.2014, (docc. 6 e 7).

Con la delibera n. 3 del 16.7.20 14 (doc. 8), il ricostituito Consiglio di Amministrazione ha preso atto della sopravvenuta cessazione del Consiglio di Amministrazione Provvisorio - in esecuzione delle determinazioni assembleari degli Utenti Monte dianzi citate in conseguenza della riattivazione dell'Ente e del raggiungimento delle

finalità per le quali era stato costituito lo stesso Consiglio di Amministrazione Provvisorio.

Nella stessa delibera il Consiglio ha stabilito altresì di far proprie le risultanze del lavoro svolto dal Consiglio di Amministrazione Provvisorio e di proseguire tutte le attività, iniziative ed azioni giudiziarie svolte dal Consiglio di Amministrazione provvisorio. Ha inoltre ulteriormente previsto di far proprie le risultanze del lavoro compiuto dal Commissario Straordinario Regionale.

In conseguenza di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha dunque stabilito di proseguire l'azione intrapresa dal Consiglio di Amministrazione Provvisorio dinanzi al Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici per Lazio, Toscana e Umbria (R.G.N.R. 5/2013), contro il Comune di Gualdo Tadino, rappresentato e difeso dall'Avv. Luigina Matteucci e di far propri ogni atto, domanda e azione già formulate dal Consiglio provvisorio, con la delibera n. 4 del 21.8.2014 (cfr. doc. 1).

Con la stessa delibera è stato altresì autorizzato il Presidente del Consiglio di Amministrazione a rappresentare la Comunità Agraria Appennino Gualdese nella causa per la tutela delle ragioni della stessa Comunità, individuando per l'incarico della difesa e della rappresentanza legale dell'Ente, con conferimento di ogni più ampia facoltà, l'Avv. Maria Rita Fiorelli, con studio in Perugia - Via

XX Settembre, 76 e per la domiciliazione, l'Avv. Luisa Gobbi, con studio in Roma, Via Ennio Quirino Visconti, 103.

Con riferimento al procedimento per la riattivazione degli organi della Comunità Agraria Appennino Gualdese da parte della Regione Umbria, giova ulteriormente rilevare che gli atti del predetto procedimento erano stati impugnati dal Comune di Gualdo Tadino con numerosi ricorsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, con i quali era stato chiesto l'annullamento degli stessi atti.

Da ultimo in particolare, con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 14.11.2014 il Comune di Gualdo Tadino ha impugnato la delibera della Giunta Regionale dell' 1.9.2014 n. 1084 avente ad oggetto "Comunità Agraria dell'Appennino Gualdese. Presa d'atto dell'espletamento dell'incarico del Commissario Straordinario per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e gestione temporanea" ed i "provvedimenti presupposti della Regione, del Commissario Straordinario Dr. Marco Vinicio Galli, nonché di tutti gli atti conseguenti e connessi" (doc. 9), chiedendo l'annullamento della stessa, previa sospensione cautelare dell' efficacia.

Con Ordinanza 162/2014 del 17.12.2014 (doc. 10) il TAR Umbria ha tuttavia stabilito "di non poter accogliere favorevolmente le esigenze cautelari del Comune ricorrente di cui ai motivi aggiunti" .

Considerando che il TAR Umbria non ha adottato altre decisioni sulla questione se non quella appena citata, deve dunque concludersi che i ricostituiti organi della Comunanza Agraria sono pienamente legittimati a rappresentare lo stesso Ente.

Infine, si fa presente che il Comune di Gualdo Tadino e la Comunanza Agraria "Appennino Gualdese" in data 20.2.2015 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa, impegnandosi a collaborare con riguardo alle questioni relative ai terreni gravati da uso civico per il periodo transitorio "che va dalla firma del presente accordo fino alla Sentenza del Commissario agli usi civici di Roma sulla questione relativa alla proprietà dei beni" (doc. 11).

Tutto ciò premesso la Comunanza Agraria "Appennino Gualdese", in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, in virtù della delibera di autorizzazione n. 4 del 21.8.2014 dianzi citata, si costituisce nel procedimento in corso, in luogo del Consiglio provvisorio per la riattivazione della Comunanza Agraria "Appennino Gualdese".

Con il presente atto si insiste in tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese formulate e sollevate con i precedenti scritti difensivi, anche in udienza, cui integralmente si rinvia e che devono intendersi qui integralmente trascritti e fatti propri.

Con istanza pervenuta il 24 aprile 2015 l'avvocato Matteucci, per il

Comune di Gualdo Tadino, chiedeva che l'udienza già fissata fosse differita per avere più tempo *"per perfezionare le proprie controdeduzioni tecniche"* alla relazione del C.T.U.

Con nota pervenuta il 5 maggio 2015 la Comunanza si opponeva.

Si teneva pertanto udienza il 6 maggio 2015 quando comparivano l'avv. Fiorelli per la Comunanza Agraria "Appennino Gualdese" e l'avv. Matteucci per il Comune di Gualdo Tadino.

L'avv. Fiorelli depositava verbale del Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese del 21 agosto 2014 avente ad oggetto *"Conferimento incarico relativamente alla rappresentanza e difesa della Comunanza Agraria Appennino Gualdese nella causa RG nr. 5/2013 presso il Commissariato per la liquidazione degli usi civici per Lazio, Toscana e Umbria, instaurata dal Consiglio di Amministrazione provvisorio per la riattivazione della Comunanza Agraria Appennino Gualdese nei confronti del Comune di Gualdo Tadino, per il riconoscimento della proprietà dei terreni soprastanti la città di Gualdo Tadino in capo alla Comunanza Agraria Appennino Gualdese"*.

I difensori si riportavano alle proprie richieste in atti.

Lo scrivente rinviava all'udienza del 15 luglio 2015, per conclusioni e discussione.

All'udienza del 15 luglio 2015 comparivano l'avv. Maria Rita Fiorelli per la Comunanza Agraria e l'avv. Luigina Matteucci per il Comune.

Erano inoltre presenti Monacelli Nadia, Diso Marcello, Diso Dino, Remigi Danilo, Finetti Enrico, Cappellini Filippo e Tittarelli Fabrizio, civici utenti di Gualdo Tadino.

Il difensore del Comune produceva copia della perizia di parte, a firma prof. Ferdinando Treggiari, già inviata a mezzo mail certificata il 14 luglio 2015 portante osservazioni in merito alla relazione del consulente d'Ufficio.

Lo scrivente tratteneva la causa in decisione assegnando termini di giorni trenta per conclusioni più giorni venti per controrepliche.

Il 14 settembre 2015 perveniva comparsa conclusionale per la Comunanza in cui l'ente agrario ribadiva tutte le precedenti richieste e chiedeva che questa sentenza doveva essere pronunciata *"nei confronti della Comunanza Agraria Appennino Gualdese, oggi rappresentata dal Consiglio Amministrazione regolarmente eletto in persona del suo presidente, costituitosi in giudizio in luogo dell'estinto Consiglio provvisorio per la riattivazione e il riordino della stessa Comunanza.*

Con vittoria di spese e competenza dell'intera procedura".

Sempre il 14 settembre 2015 anche il Comune di Gualdo Tadino depositava comparsa conclusionale con cui, rivolgendosi ancora al Consiglio provvisorio per la riattivazione ed il riordino della Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese, chiedeva il rigetto integrale del ricorso, unitamente alla richiesta di disapplicazione, poiché infondato in

fatto ed in diritto, in uno con le succedanee errate, di re-immissione in possesso e volturazione catastale.

Con condanna di controparte alla refusione delle competenze di lite. Infine il 2 ottobre 2015 perveniva memoria di replica per la Comunanza che contestava integralmente il contenuto della comparsa conclusionale formulata dal Comune e ribadiva le precedenti richieste.

Da quanto sopra illustrato risulta chiaramente che l'originario *petitum* del Consiglio Provvisorio, concernente tanto i terreni di cui all'atto Nannarone del 1959 quanto altri fondi pervenuti alla Comunanza Agraria per altri negozi e donazioni, alcuni dei quali addirittura siti in territorio marchigiano e precisamente nel Comune di Fabriano, si è ristretto in corso di causa ai soli terreni contemplati nel rogito del 1959.

Questi soli sono stati trattati dal Consulente Tecnico Notari nel pieno contraddittorio delle parti, benché nel quesito gli fosse richiesto anche degli altri siti in territorio umbro, fatta eccezione per quelli ubicati nella regione Marche (comune di Fabriano).

Pertanto questa sentenza può essere utilmente pronunciata solo in riferimento ai terreni contemplati dal negozio del 1959; per i restanti occorre proseguire l'attività istruttoria e soprattutto completare la consulenza storico-archivistica. Il geom. Franceschetti, infatti, ha preso in esame tutti i terreni siti in territorio umbro, ma, come si è scritto sopra, per quelli fuori dall'atto Nannarone non abbiamo ancora la ricostruzione

storica.

Le parti, invero, hanno concluso per tutti i terreni, anche quelli al di fuori dell'atto Nannarone, tuttavia, come si è già evidenziato, per essi non v'è alcuna ricostruzione storica e quindi non è possibile decidere.

Motivi

Due sono i temi principali di questa controversia fra Comune di Gualdo Tadino e Comunanza Agraria dell'Appennino Gualdese. Tali temi sono strettamente connessi fra loro, anche se il primo rileva maggiormente sul piano processuale mentre il secondo investe principalmente il merito del contrasto.

Il primo consiste nella presenza in questo procedimento dapprima del Consiglio provvisorio per la riattivazione ed il riordino della Comunanza Agraria Appennino Gualdese, originario ricorrente, e successivamente, al posto di tale Consiglio provvisorio, della Comunanza Agraria Appennino Gualdese stessa; presenza decisamente contestata ed avversata dal Comune di Gualdo Tadino.

Il secondo concerne l'appartenenza dei beni fondiari indicati in epigrafe e conseguentemente della spettanza della loro gestione. Per risolvere tali questioni ci si avvale della ricostruzione storica, operata dal C.T.U. prof. Sandro Notari, relativa alle vicende dei fondi e dei soggetti, persone fisiche e giuridiche, a cui sono appartenuti, e che li hanno comunque posseduti ed anche gestiti. Detti fondi nel corso del medio evo e fino

all'epoca moderna avevano natura di beni comunitativi.

Con tale qualificazione si usa un lemma, comunitativo, consueto nel diritto comune, ma estraneo al lessico giuridico attuale. Occorre pertanto fornirne la nozione.

In epoca medioevale, esso indicava i terreni assoggettati ad utilizzazione collettiva da parte di una comunità. L'aggettivo comunitativo non ha un immediato riscontro nei termini presenti nella legislazione vigente. La legge fondamentale in materia n. 1766/1927 fa riferimento all'art. 1 esclusivamente ai terreni gravati da usi civici e da diritti di promiscuo godimento ed all' art. 8 ai demani comunali.

È d'uopo pertanto per il moderno interprete tentare di ricondurre, anche per approssimazione, i beni comunitativi nell'alveo di una delle tre categorie indicate dalla legge vigente.

Si è detto terreno gravato da uso civico e per esso ha da intendersi il terreno in privata proprietà e però soggetto all'uso collettivo da parte dei naturali di una determinata comunità (art. 1 legge 1766/1927)

Per Demanio comunale, art. 8 legge 1766/1927, deve intendersi invece il territorio già feudale passato alla gestione degli enti pubblici territoriali, a seguito, in epoca napoleonica, della, pressoché contestuale, creazione dei comuni, come intesi nel diritto pubblico moderno, e dell'abolizione del feudalesimo.

Per i terreni di promiscuo godimento debbono intendersi quelli non

assoggettati ad alcuna forma privata di proprietà e però gestiti ed utilizzati dai membri di una determinata comunità. I beni comunitativi dell'esperienza giuridica medievale possono con sufficiente approssimazione ricondursi a questa terza ed ultima categoria. Il territorio di Gualdo era dal quindicesimo secolo assoggettato al governo papale che avrebbe mantenuto il regime feudale sino a tutto il diciottesimo secolo. L'estinzione del feudalesimo fu, infatti, determinata dalla rivoluzione francese e dalle armate napoleoniche che sostennero i principi rivoluzionari anche sul suolo italiano.

Per i territori dello stato Pontificio, ciò avvenne con l'istituzione della prima Repubblica romana del 1798-1799. Essa portava non solo all'abolizione del feudalesimo, ma all'acquisizione nel patrimonio dello Stato di tutti i beni collettivi delle comunità, quelli, appunto, che allora si definivano beni comunitativi. Anche i beni della montagna Gualdese seguirono questa sorte, come risulta da un provvedimento finanziario emesso il giorno otto germile dell'anno settimo (28 marzo 1799) dal governo repubblicano romano. Documento che contiene una sommaria descrizione della montagna gualdese, riportata a pag. 18-19 della relazione del C.T.U. Inoltre il governo repubblicano non si limitò alla espropriazione dei terreni comunitativi, ma procedette, anche, alla vendita degli stessi a privati.

Nel successivo periodo della c.d. restaurazione pontificia (1800-1809), il

governo papale annullò le vendite effettuate dall'amministrazione repubblicana, ma conservò nelle mani dello Stato la proprietà dei beni già comunitativi. Il 19 marzo 1801 papa Pio VII emanò il *motu proprio* "sul nuovo regolamento del sistema daziario" che stabiliva l'acquisizione nel patrimonio della camera Apostolica dei beni comunitativi, tanto al fine di risanare il deficit finanziario del pubblico erario, quanto al fine di estinguere i debiti delle comunità schiacciate dalle pretese creditorie del fisco.

Solo due anni dopo però, con *motu proprio* del 14 luglio 1803 "sulla dismissione dei debiti comunitativi" il papa tornava sull'argomento e revocò le disposizioni relative al trasferimento all'erario dei debiti.

Il pontefice riconobbe che i debiti delle Comunità erano stati sovrastimati, incrementò il valore catastale dei beni comunitativi e deliberò di procedere mediante aste alla loro vendita a privati, con esclusione dalla vendita dei diritti civici di pascolo e di legnatico, dei mulini e dei beni comunali ad uso pubblico, segnatamente edifici pubblici. Si configurava pertanto un assetto fondiario peculiare dello Stato pontificio; quello di terreni in privata proprietà che permanevano gravati da usi collettivi in favore di una determinata comunità.

Di tale specifica situazione reale successivamente avrebbe dovuto tener conto la legislazione del Regno d'Italia, come si vedrà in seguito.

Le procedure di alienazione di beni furono affidate a due organismi

governativi pontifici, alla Congregazione Economica per le vendite, mentre il Buon Governo conservava provvisoriamente la loro gestione, procedendo alla nomina degli amministratori. Per i fondi di cui qui si tratta si giunse, il 3 febbraio 1805 all'aggiudicazione dell'asta in favore di Nicolò Sabbatucci di Sassoferrato, che immediatamente dopo trasferì la titolarità del rapporto contrattuale (cessione del contratto) all'imprenditore romano Giuseppe Rossi Vaccari. Il 9 dicembre 1805 il notaio Mattia Toschi di Roma rogava l'atto di vendita al prezzo di 13.205 scudi e 98 baiocchi dalla Congregazione Economica al già nominato Rossi Vaccari di *"tutti i fondi rustici spettanti alla detta Comunità di Gualdo"* con espressa clausola, però, che *"nella presente vendita ed alienazione dei suddetti fondi rustici s'intenda espressamente riservato il ius pascendi, il ius lignandi, e qualsiasi altro legittimo diritto o servitù che a qualsivoglia persona o corpo in qualunque modo potesse de iure competere sopra i predi medesimi"* (cfr. pag. 31 relazione C.T.U.)

Insomma i predii della montagna di Gualdo venivano venduti ad un privato, ma permanevano su di essi gli usi civici in favore della comunità dei Gualdesi. Si configurava pertanto l'istituto dell'uso civico su terreno privato. Dopo l'Unità d'Italia, 17 marzo 1861, gli assetti collettivi delle regioni già pontificie furono regolati con due leggi che dettarono una disciplina particolare rispetto al resto del territorio italiano. Si tratta delle leggi 24 giugno 1888 n. 5489 e 2 luglio 1891 n. 318 che, per quel che qui

specificamente interessa, istituivano un particolare organo giurisdizionale denominato Giunta d' Arbitri cui competeva:

- la ricognizione ed identificazione dei fondi soggetti a servitù civiche
- la liquidazione ed assegnazione delle indennità agli aventi diritto
- la risoluzione di qualunque questione relativa alla servitù ed allo svincolo di essa....

(cfr. art. 1 R.D. 3 agosto 1891 n.510 - approvazione del testo unico delle due leggi 24 giugno 1888 e 2 luglio 1891 n. 381, per l'abolizione delle servitù di pascolo nelle ex provincie pontificie).

Si nota, per inciso, come la legge qualificasse servitù quegli assetti che la successiva e vigente legge del 1927 avrebbe chiamato usi civici, diritti di promiscuo godimento, demani comunali e che oggi è preferibile definire complessivamente assetti fondiari collettivi.

Fu proprio la Giunta d'Arbitri di Foligno con sentenza del 7 - 14 maggio 1893 a scrivere una pagina assai rilevante per qualificare la spettanza e la natura giuridica dei terreni di cui ci occupiamo. Innanzi tutto l'organo giurisdizionale di Foligno identificò compiutamente i terreni per cui è causa rilevandone l'estensione in 21.514,99 tavole (cfr. relazione C.T.U.) e accertandone la proprietà in favore di Giovanni Bacchettoni e Teresa Filippi che li avevano ricevuti a seguito di vicende successorie determinate dall'estinzione della famiglia Rossi Vaccari, originaria acquirente nel 1805. Svolse inoltre un'articolata attività istruttoria,

protrattasi per circa due anni. Nel contenzioso si erano contrapposte le pretese dei proprietari da un lato contro quelle degli utenti e del Comune, che apparivano uniti, dall'altro.

I primi chiedevano di poter disporre pienamente dei terreni liquidando in moneta il peso degli usi civici in favore della comunità. I secondi, avvalendosi del peculiare istituto vigente per le provincie ex pontificie denominato liquidazione invertita e disciplinato proprio dalla citata legge del 1891, chiedevano la liquidazione invertita e pertanto che fossero loro (gli utenti) a liquidare in moneta i proprietari, acquistando la spettanza piena dei fondi. Alla fine la Giunta d'Arbitri accolse la domanda degli utenti e stabilì che:

“Visti gli articoli 9 e 15 della legge 24 agosto 1888 e 3 agosto 1891, dichiara di ammettere come ammette gli utenti ridetti all'affrancazione di tutti i fondi gravati da servitù di proprietà dei signori Bacchettoni Giovanni e Filippi Teresa situati nella montagna del Comune di Gualdo Tadino e come si trovano descritti nelle mappe di cui al relativo elenco ed allegato, della superficie di ettari 2151.00.20.

Ordina al Comune di Gualdo Tadino in rappresentanza degli utenti che <sono> sopra nominati di pagare ai proprietari sopra menzionati il canone annuo di lire 4.400, con dichiarazione che non pagando, torneranno i beni in pieno diritto e possesso ai proprietari

ridetti. Ordina pure che tale canone debba essere pagato in due annue rate eguali e cioè la prima entro il 15 giugno e la seconda entro il 15 gennaio di ciascun anno e che questi pagamenti debbano essere fatti al domicilio del creditore signor Giovanni Bacchettoni. Condanna il Comune, in rappresentanza degli utenti stessi nelle spese tutte del presente giudizio da liquidarsi nei modi e forma di cui all'art. 19 del precisato regolamento ..." (cfr. pag. 101 allegato 5 relazione del C.T.U.).

Pertanto con tale sentenza veniva pienamente riconosciuto il diritto degli utenti di affrancare i terreni di proprietà di Bacchettoni e Filippi mediante la corresponsione di un canone annuo, e che l'affrancazione concerneva tutti i terreni già oggetto dei diritti collettivi di pascolare e far legna ed altri minori. Altri ancora furono, peraltro, gli effetti giuridici determinati dalla sentenza della Giunta d' Arbitri di Foligno. Per quanto concerne i proprietari (Bacchettoni e Filippi) essi divengono titolari di un credito relativo al canone annuo pari a lire quattromiladuecento che il Comune si obbliga a corrispondere. La sentenza stabilisce ancora che in caso di inadempimento da parte del Comune nel pagamento del canone dovuto i fondi sarebbero stati restituiti a Bacchettoni e Filippi che ne sarebbero rientrati in possesso.

La formula letterale è *"non pagando torneranno i beni in pieno diritto e in pieno possesso dei proprietari ridetti"*.

La sentenza conteneva, dunque, una clausola di risoluzione espressa correlata all'inadempimento dei gualdesi che avrebbe comportato la restituzione dei beni ai primi proprietari.

Si costituiva così una forte garanzia a favore di quest'ultimi di natura indubbiamente reale in quanto inerente proprio ai fondi che venivano affrancati.

I Bacchettoni - Filippi divenivano, pertanto, titolari attivi di un rapporto obbligatorio che vedeva debitori i gualdesi; credito garantito da una clausola risolutiva espressa con connotati reali.

All'affrancazione in sé, poi, occorre riconoscere anche effetti sinallagmatici

È chiaro infatti che al pagamento del canone annuo doveva corrispondere la controprestazione da parte dei creditori, a vantaggio della comunità degli utenti di Gualdo.

Occorre allora individuare quale sia il vantaggio che i gualdesi hanno ottenuto dall'affrancazione.

Prima di essa i gualdesi avevano diritto di legnare e pascere sulle terre di cui si tratta senza dover pagare alcunché. A seguito della corresponsione del canone dovrebbero ottenere un qualcosa di più, diritti più consistenti di quelli che avevano prima di obbligarsi con l'affrancazione. Tale aumento delle prerogative degli utenti è inversamente proporzionale alle perdite della facoltà diretta sui fondi da parte degli originari proprietari.

Per Bacchettoni Filippi si delinea una nuova situazione giuridica che consiste in un credito rafforzato da una clausola risolutiva espressa con effetti reali. Essi però non hanno più alcun rapporto diretto ed assoluto con i fondi, ma solo un diritto relativo di credito verso i gualdesi, garantito dalla restituzione delle terre in caso di inadempimento.

Se residua un qualche legame reale è dunque nella garanzia, non più in facoltà e prerogative che possano esercitarsi direttamente sui fondi .

Gli originari proprietari non hanno più facoltà di godere dei fondi e nessun potere di disporre. Possono senz'altro cedere il proprio diritto al canone, ma si tratta di un diritto di credito e non di un diritto reale.

Tuttavia, nella sentenza, Bacchettoni – Filippi continuano ad essere definiti proprietari anche dopo l'affrancazione. Ciò significa che i giudici hanno statuito riferendosi all'istituto dell'enfiteusi. Tale istituto giuridico, che nel codice del 1865 trovava la propria disciplina fra i contratti a differenza del vigente che lo colloca fra i diritti reali limitati, nella seconda metà dell'ottocento era ancora largamente in auge specialmente nei rapporti agrari, ma anche, addirittura, in quelli industriali.

Nella sentenza della Giunta d'Arbitri rimane sullo sfondo, ma opera, l'enfiteusi, per cui i proprietari vanno a configurarsi come direttari, i Gualdesi come utilisti.

Lo schema dell'enfiteusi si deduce inoltre anche dal carattere perenne del canone e del rapporto che induce a pensare all'enfiteusi perpetua.

E ancora all'enfiteusi riporta l'esistenza del diritto potestativo di affrancare definitivamente il canone da parte dei gualdesi, che fu effettivamente esercitato sessantasei anni dopo nel 1959.

Insomma che nel pensiero dei giudici della Giunta si sia operato riferendosi concettualmente allo schema dell'enfiteusi, si deduce da tre elementi

- 1) che i titolari della percezione del canone continuano ad essere proprietari
- 2) che il rapporto è perenne
- 3) che però i gualdesi hanno il diritto potestativo all'affrancazione definitiva.

Nella sentenza, inoltre si è visto come le utilità da trarre dai fondi sono riconosciute in favore dei gualdesi, mentre l'obbligo del pagamento del canone annuo e delle spese processuali viene posto a carico del Comune.

Gli obblighi pecuniari del Comune non comportano però alcun rapporto diretto dell'ente pubblico territoriale sui fondi.

La Giunta d'Arbitri onera del canone il Comune, non perché lo faccia con ciò divenire utilista, l'utilità dei fondi è appannaggio della collettività. Questa però non ha propria autonomia patrimoniale e pertanto è necessario riferirsi al Comune unico ente con disponibilità finanziarie in grado di soddisfare le esigenze creditorie di Bacchettoni – Filippi. Egualmente deve dirsi per le spese processuali.

Tali oneri vengono addebitati al Comune perché dotato di un'autonomia patrimoniale di cui è priva la collettività. All'imposizione degli obblighi non corrisponde però alcuna attribuzione di diritti, questi vanno a costituirsi in favore della collettività degli utenti. La comunità di Gualdo infatti, grazie alla sentenza, acquista la possibilità piena di utilizzazione dei fondi, non più limitata al pascolare ed al legnatico, quindi il pieno possesso degli stessi e la sua gestione. Nella sentenza, inoltre, nel punto concernente le spese è detto chiaramente che al Comune compete solo la rappresentanza degli utenti

È ovvio allora che la rappresentanza può comportare al più alcune facoltà di gestione, ma non la disponibilità piena dei beni e dei relativi diritti su di essi. In forza della sentenza il rapporto reale, la relazione diretta con le terre veniva instaurata in favore della comunità e non dell'ente pubblico territoriale, che rimaneva solo mero rappresentante della prima o come, l'avrebbe efficacemente definito un giurista del ventesimo secolo, suo ente esponenziale.

Ben presto però anche tale potere di rappresentanza doveva venir meno perché in forza della legge Tittoni, valida, per le regioni ex pontificie (legge 4 agosto 1894 n. 397), gli utenti di Gualdo costituirono la loro associazione agraria. La prima riunione degli utenti, convocati dal sindaco, si tenne il 4 agosto 1895 e nei primi atti gli utenti denominarono il nuovo organismo, Consorzio per l'amministrazione della Montagna di

Gualdo (cfr. pag. 57 rel. C.T.U.)

Successivamente in data 25 ottobre 1896 fu approvato dall' adunanza generale, lo statuto del consorzio, debitamente approvato dalla Giunta provinciale amministrativa (25 ottobre 1896, 5 gennaio 1899) (cfr. relazione c.t.u. pag. 60).

Successivamente, nel 1905, fu svolta un' indagine parlamentare diretta ad accertare la consistenza dei patrimoni collettivi nel territorio del Regno. Nella relazione conclusiva della inchiesta il ministro dell'agricoltura Rava dette ampio rilievo alla Comunanza gualdese e prospettava un 'assetto fondiario secondo cui il dominio collettivo doveva essere attribuito all'ente agrario. Sei decenni dopo, circa, la Comunanza agraria di Gualdo, con atto notar Carlo Nannarone di Roma, rep. n. 226 - raccolta 159 del giorno 8 agosto 1959, affrancava definitivamente i fondi ad essa attribuiti nella sentenza della Giunta d'arbitri del 1893.

La Comunanza in unica soluzione pagava a Calabresi Filippo, Mario ed Ada, aventi causa per linea successoria da Bacchettoni - Filippi, una somma di denaro pari a lire 84.480, così aggravato e maggiorato, come per legge, l'originario ammontare del canone periodico annuo.

Nell'atto sopracitato i signori Calabresi si presentano come titolari del dominio diretto dei terreni e creditori rispetto al canone annuo.

La comunanza compare come titolare del dominio utile fondiario.

Secondo quanto scritto nell'atto si determinavano due effetti, l'estinzione

definitiva del debito dei Gualdesi, mediante unica soluzione, e la ricongiunzione di dominio diretto e dominio utile in favore della Comunanza.

Si deve senz'altro concordare in merito al primo effetto, indubbiamente con l'affrancazione definitiva si estingue ogni pretesa creditoria degli originari proprietari nei confronti della Comunanza agraria.

Sul secondo occorre però soffermarsi criticamente al fine di definire correttamente quali rapporti di natura reale si erano determinati si dal tempo della sentenza della giunta degli arbitri.

Nell'atto è scritto che il dominio diretto passa, sia trasmesso, dai signori Calabresi alla Comunanza.

Il dominio diretto di colui che concede l'enfiteusi costituisce un diritto più limitato ma sicuramente ricompreso nel fascio di facoltà e poteri giuridici che caratterizzavano in origine la piena proprietà privata di Bacchettoni-Filippi danti causa dei Calabresi.

La Comunanza è invece titolare di un dominio utile, ma collettivo. La natura collettiva di tale diritto non consente che esso possa congiungersi con un diritto di natura privata. Si tratta di due diversi tipi di diritti che non possono mutarsi fra loro. La loro diversa disciplina li rende incomunicabili in quanto disomogenei.

La disomogeneità si riscontra nella consistenza soggettiva dei titolari, soggetti individuali i primi, ente collettivo il secondo, e ancora nella

diversa disciplina dei loro rispettivi diritti reali.

Rossi Vaccari, per primo, è proprietario individuale dei terreni, poi Bacchettoni - Filippi divengono titolari di una comunione di diritto privato.

La comunanza agraria di Gualdo era, all'epoca della sua costituzione, soggetto di diritto pubblico e, soprattutto, esprimeva gli interessi e le prerogative giuridiche di una collettività.

Il suo dominio fondiario si caratterizza per servire una massa di utenti, che possono godere delle terre anche come singoli, e per la titolarità in capo ad unico soggetto, la Comunanza appunto. Si vede bene, pertanto, che non si può rientrare nel paradigma della comunione ordinaria di diritto civile, che è priva di personalità giuridica autonoma.

Soprattutto, poi, è la disciplina fondiaria a divergere fra proprietà privata e dominio collettivo. La prima, anche nella forma del condominio o comunione ordinaria di diritto civile, è caratterizzata dalla disponibilità da parte dei titolari, dalla divisibilità e negoziabilità. Il dominio collettivo è per così dire bicefalo, perché titolare ne è l'ente agrario, mentre le prerogative inerenti al godimento dei fondi spettano agli utenti, anche come singoli. Inoltre, non è mai frazionabile o divisibile; nessun utente, infatti, può chiederne la divisione a differenza del condominio ordinario di diritto privato, è relativamente non negoziabile, in quanto può entrare in commercio solo previo mutamento di destinazione per cui, però, perde

la vocazione collettiva.

Per le ragioni appena esposte proprietà privata e dominio collettivo non possono mutuarci, integrarsi l'una nell'altro come accade ordinariamente nella trasmissione di diritti fra loro omogenei.

Negli ordinari rapporti di diritto civile, se l'usufruttuario vende il suo diritto al nudo proprietario, questi lo acquista ricomponendo un pieno dominio; se l'enfiteuta affranca il suo fondo forma una piena proprietà privata, se in un condominio di soli due soggetti l'uno vende all'altro la propria quota si instaura un'unica proprietà privata.

Se, invece, si trovano di fronte un ente collettivo titolare di un dominio utile e un soggetto privato titolare della nuda proprietà, con l'affrancazione da parte del primo la nuda proprietà si estingue e il dominio utile si espande, senza alcuna reciproca trasmissione di diritti.

D'altro canto il nostro ordinamento conosce, anche nel codice civile, un istituto assai affine a quello di cui si tratta. Secondo l'art. 1070 del codice civile, intitolato 'Abbandono del fondo servente', "il proprietario del fondo servente...può sempre liberarsene, rinunciando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante". Si è citato questo istituto per la forte affinità con il caso che qui ci occupa e soprattutto perché illustra l'effetto giuridico, invero raro, della estinzione del diritto di proprietà per rinuncia, dunque a causa di un negozio unilaterale, senza transizione della proprietà del fondo servente, in quella

del proprietario del fondo dominante.

La lettera della legge è chiara, la prima proprietà si estingue per rinuncia, la seconda si espande in forza dell'automatismo tipico della elasticità del dominio.

Anche in tema di tramutamento di un assetto fondiario privato in collettivo, grazie all'istituto dell'affrancazione invertita, e viceversa, in specie quando il demanio civico, prima quotizzato, veniva poi definitivamente assegnato, generalmente in enfiteusi, al coltivatore, accade che il diritto soggettivo collettivo si estingue in favore di quello privato e viceversa.

Occorre, pertanto, riconoscere che anche il dominio collettivo ha una sua capacità espansiva alla stessa stregua della proprietà privata.

C'è ancora da valutare, però, quando e in forza di quale atto si sia determinata la nascita del dominio collettivo.

Si è visto come secondo il pensiero implicito dei giudici della Giunta d'Arbitri, nella sentenza del 1893, gli originari proprietari si mutassero in direttari, mentre per la comunità di Gualdo si costituiva in dominio utile di natura indubbiamente collettiva.

Nell'atto del notaio Nannarone del 1959 lo schema è ribadito e reso esplicito, i comparenti, Signori Calabresi, sono direttari, la Comunanza appare, invece, come titolare di un dominio utile collettivo. Si rileva per contro, però, che il dominio collettivo, per sua natura, è unitario e non può

essere frammentato in diretto ed utile, attributi e prerogative tipiche della proprietà privata. Occorre comprendere che il dominio collettivo in capo alla collettività dei gualdesi nel 1893 ed alla comunanza, quando questa fu costituita, si stagliava nella sua pienezza in forza della sentenza della Giunta d'Arbitri e i paradigmi usati tanto nella sentenza quanto nel negozio rogato dal Dott. Nannarone, riferiti a proprietà diretta ed utile, costituiscono degli impropri lemmi originati dall'archetipo dell'enfiteusi, di cui la giurisprudenza di Cassazione ha messo in luce i limiti operativi. Si deve, infatti, evidenziare che in casi inversi di assegnazione al coltivatore in enfiteusi perpetua di un fondo già appartenente al patrimonio collettivo, o demanio civico, la giurisprudenza di Cassazione ha rilevato che sin dal momento dell'instaurarsi del rapporto enfiteutico il fondo acquista natura allodiale, dunque privata, e perde ogni caratteristica collettiva. Cfr. Cass. 17 nov. 1979 n. 5995, Foro it. Mass. 1979, secondo cui *"l'onerato di livello e del canone di affranco di uso civico è pieno proprietario del fondo che ne è gravato, essendo egli soltanto obbligato a prestazioni che altro non sono che il corrispettivo della concessione in perpetuo del dominio sul fondo, a seguito della consensuale conversione (ex art. 7, comma 2° L. 1766/1927) in denaro delle preesistenti prestazioni fondiarie perpetue...."*.

Anche la sentenza di Cass. n. 6916 del 21 febbraio 1983 conferma l'immediata trasformazione in allodio del fondo, al momento della

costituzione dell'enfiteusi perpetua. Se ciò vale per la formazione dell'allodio e della proprietà privata non si vede perché non debba valere nel caso inverso dell'incremento di un patrimonio collettivo e della formazione di un dominio collettivo.

Come si è visto anche prima, già nel 1893, in forza di sentenza, gli originari proprietari rimangono solo titolari di un credito, garantito invero realmente sui fondi, ma senza più alcun rapporto diretto con i terreni stessi. È dal 1893, che essi divengono meri creditori e l'attributo di direttari, adoperato nell'atto Nannarone del 1959, non muta la sostanza del rapporto.

D'altro canto già nel 1893 l'originario coacervo di diritti civili, consistente nei diritti di pascolare, far legna ed altri minori, preservati già dalla vendita del 1805, si erano espansi in forza dalla sentenza che aveva estinto il diritto reale di Bacchettoni – Filippi tramutandolo in diritto di credito.

Quel coacervo di diritti collettivi o civili, grazie all'estinzione della proprietà privata, si era espanso sino a comprendere ogni facoltà inerente al possesso dei fondi, alla loro gestione e, infine, alla loro titolarità formale.

Tutte queste prerogative costituiscono il dominio collettivo che è insensato spezzare in diretto e utile.

È in forza della sentenza della Giunta d'Arbitri del 1893 che si costituisce

il pieno dominio collettivo sulla montagna di Gualdo.

L'atto del 1959 provvede soltanto all'estinzione definitiva del canone e consente pertanto un'ulteriore espansione dei diritti collettivi, non più onerati dal pagamento del debito annuo.

Occorre pertanto riconoscere che i diritti collettivi hanno una loro automatica capacità espansiva e costituiscono il nucleo di una forma dominicale capace di espandersi per forza propria, alla stessa stregua della proprietà privata.

Fin qui si è tenuto conto della ricostruzione storica operata dal C.T.U .

Non ci si può esimere, però, dall'esaminare le contrastanti deduzioni del C.T.P. del Comune di Gualdo Tadino, prof. Ferdinando Treggiari dell'università di Perugia, riportate nella relazione datata 15 luglio 2015.

Questi sostiene che, prima della vendita della montagna di Gualdo a privati, l'assetto giuridico era stato caratterizzato dal dominio diretto del Comune di Gualdo Tadino e dal dominio utile della collettività degli utenti.

Ciò si sarebbe verificato a dispetto di incameramenti da parte del governo papale romano, anche precedenti a quello del 1800, successivo alla restaurazione pontificia dopo la parentesi della Repubblica romana 1798/99.

Il prof. Treggiari illustra che, con una breve del 29 gennaio 1514, il pontefice Leone X ordina *"al cardinale Antonio Del Monte di ritogliere*

ai particolari gualdesi i terreni esistenti nella montagna ...". Se questi beni andavano tolti ai gualdesi, sostiene il C.T.P., essi li avevano posseduti e tale situazione possessoria doveva inquadrarsi nello schema giuridico dominio diretto del Comune e utile dei *cives*, tipico del *ius commune* medievale.

Successivamente, con la breve del 19 ottobre 1546, il papa Paolo III cedeva *"alla comunità di Gualdo l'usufrutto dei prati della montagna stessa"* ed ancora, sino alla Repubblica Romana del 1798/99, il Comune di Gualdo *"fece atti di possesso sopra i medesimi sia con lo stabilire tassa per il pascolo e taglio..."* (cfr. pag 2 relazione c.t.p.).

Sofferamoci su questa prima affermazione del C.T.P.

Operare una distinzione fra Comune e Collettività degli utenti in epoca disciplinata dal *ius commune*, prima, insomma, della costituzione del Comune moderno di matrice napoleonica, costituisce una forzatura non aderente alla realtà storica.

In epoca medievale, il Comune non acquista mai la personalità giuridica, la soggettività legalmente riconosciuta degli enti morali è frutto della elaborazione giuridica ottocentesca, che sviluppò la letteratura intorno al concetto di persona giuridica. Prima il comune è immediatamente riconducibile ai suoi *cives*.

Ciò si evince con maggior facilità, se si considera che le città dell'Italia meridionale non adottarono il termine Comune, tipico dell'Italia

centrosettentrionale, bensì quello di *universitas civium*, in cui l'accento viene posto sulla soggettività e non si coglie alcuna distinzione fra l'organo amministrativo e la collettività.

Pertanto, la distinzione proposta dal C.T.P. in epoca risalente agli ordinamenti moderni, non sembra avere un fondamento storico. Comune e collettività in regime di *ius commune*, non costituiscono entità separabili, entrambe prive di personalità giuridica modernamente intesa, avvinte, invece, come unico centro di imputazione.

Inoltre, lo schema dominio diretto-dominio utile, largamente in auge in epoca medioevale, qualora si fosse configurato, sarebbe stato esplicitamente indicato.

Invece, le brevi citate si riferiscono al possesso, ad usurpazioni, ad usufrutto ma mai a quello schema.

Nessuno dubita che il Comune di Gualdo abbia, prima dell'epoca moderna, da datare con la Repubblica Romana del 1798, amministrato i beni della Montagna, ma tale potere gestorio, magari regolamentare e finanche di riscossione di fide per i pascoli, lungi dal configurare un assetto dominicale, appare piuttosto come la necessaria espressione di un potere gestorio diretto a regolare il possesso delle terre.

Secondo chi scrive, prima della Repubblica romana, se proprio si vuole adoperare lo schema dominio diretto – dominio utile, il primo apparteneva alla Reverenda Camera Apostolica, il secondo al Comune di

Gualdo, non inteso, però, modernamente, come ente pubblico territoriale, bensì come un tutt'uno con la collettività, con i suoi *cives* e, per quel che ci riguarda, utenti.

Certamente, però, con la formazione del Regno d'Italia e l'estensione a tutto il territorio nazionale della legge sabauda sull'ordinamento comunale e provinciale, cosiddetta legge Rattazzi del 25 aprile 1859, i poteri del Comune ora modernamente inteso quale ente pubblico territoriale, andavano largamente ad ampliarsi. Ciò spiega in forza di quali prerogative il sindaco di Gualdo Tadino abbia a lungo trattato con i proprietari Bacchettoni Filippi per addivenire all'acquisto della Montagna.

Questa trattativa viene indicata dal C.T.P. come segno del potere dominicale del Comune. Chi scrive rileva che, indubbiamente, in base all'ordinamento comunale post unitario, il sindaco potesse intraprendere tale trattativa. Non è un mistero, poi, che il codice del 1865 non contenga altro che due scarni riferimenti agli usi collettivi e che la cultura giuridica immediatamente post unitaria avesse in odio gli assetti collettivi.

Tuttavia, sulla scorta di riflessione giuridica minoritaria ma autorevole e di alcuni avveduti economisti agrari e, soprattutto, delle radicate tradizioni della popolazione rurale e montana delle regioni ex pontificie, si promulgò la legge 24 giugno 1888 che riconosceva i domini collettivi e, all'art. 9, ne favoriva la formazione mediante la c.d.

liquidazione invertita.

La trattativa del Sindaco andava, pertanto, ad esaurirsi in forza della sentenza della Giunta d'Arbitri del 1893 che, come s'è visto, dava ben altro assetto che la proprietà comunale alla montagna di Gualdo.

Il c.t.p. tenta, infine, di far emergere un diritto dominicale del Comune dal fatto che, con la sentenza della Giunta d'Arbitri, ad esso ente pubblico territoriale venivano addebitati tutti i pagamenti, dal canone alle spese processuali, mentre alla collettività degli utenti i benefici.

È evidente, però, che l'obbligo del canone è durato assai poco, fino alla formazione della Comunanza Agraria quale ente giuridico autonomo, e che le spese processuali non potevano essere addebitate ad una collettività priva, allora di liquidità, come si è già detto sopra.

Canone temporaneo ed obbligo delle spese non possono indicare alcun potere dominicale del Comune. Né, infine, rileva che il Consiglio di Stato si espresse, con un parere del 1894, contro la formazione della comunanza. In tale parere si affermava che la proprietà della montagna restava al Comune perché l'ente pubblico territoriale l'aveva affrancata. A parte l'irrilevanza di un parere sotto il profilo di un'attribuzione di proprietà, per cui valgono esclusivamente sentenze ed atti negoziali, è chiaro che tale parere si iscrive in quella che si è detta era la cultura giuridica dominante che odiava gli assetti collettivi. Si ribadisce che di parere si tratta e, quindi, senza alcuna efficacia sull'assetto fondiario a

differenza della sentenza del 1893. Per di più di un parere che volutamente ignorava tutte le distinzioni sopra riportate in merito alla complessità degli assetti fondiari collettivi e tentava di liquidarli riassumendoli fra i beni patrimoniali del Comune, con una disinvoltura che non avrebbe avuto nemmeno il legislatore, dagli intenti decisamente liquidatori, del 1927.

Per queste ragioni le deduzioni del c.t.p. prof. Treggiani non possono essere accolte.

Riprendendo la narrazione delle vicende giuridiche rilevanti per la storia della montagna di Gualdo, si rileva come a seguito del negozio Nannarone del 1959, che portava la clausola della volturazione catastale in favore della Comunanza, quest'ultima effettuava la voltura dei fondi a suo favore (cfr. relazione c.t.u. pagg. 63 - 64).

Si giunge così al 1976, anno in cui il Comune intraprende attività gestorie sui terreni collettivi.

Per la ricostruzione di tali vicende amministrative ci si avvale della relazione del C.T.U.:

[9.1] La Giunta municipale, con deliberazione dell'11 settembre 1976, n. 445 -, precedente dunque il voto formale della "riassunzione" dell'AAG del Consiglio comunale - incaricò un geometra di «esperire tutti gli atti peritali ... per riportare catastalmente a nome del Comune di Gualdo Tadino tutti i beni montani (terreni e fabbricati) di proprietà del

Comune». L'assessore Barberini aveva infatti sostenuto, in narrativa, «che nel 1896 il Comune di Gualdo Tadino cedeva l'amministrazione dei beni montani di proprietà comunale alla costituenda Comunanza Agraria del! 'Appennino Gualdese, pur restando il Comune unico proprietario dei beni suddetti. Successivamente, in data 1/8/1955, con l'entrata in vigore del Nuovo Catasto Terreni, tali beni, in sede di censimento, sono stati erroneamente intestati alla Comunanza Agraria del! 'Appennino Gualdese, per cui è necessario incaricare un tecnico di esperire tutti gli atti di corrispondenza tra il vecchio e il nuovo catasto ecc. per riportare catastalmente a nome del Comune di Gualdo Tadino tutti i beni montani di che trattasi».

L'assessore ometteva dunque di ricordare o forse non era a conoscenza che la volturazione catastale dei beni della montagna era stata disposta espressamente dal notaio Nannarone nell'atto di affrancazione del canone di tipo enfiteutico nel 1959 (§8.1). Al fine del raggiungimento delle finalità perseguite egli fa intendere che in precedenza tali beni erano stati nelle proprietà del Comune e a questo erano stati catastalmente intestati («per riportare catastalmente a nome del Comune di Gualdo Tadino tutti i beni montani di che trattasi»). La tesi è smentita tanto dalla ricostruzione storico-giuridica delle pagine precedenti quanto - sotto il profilo tecnico - dagli accertamenti storico-catastali condotte dal Geometra Giovanni Franceschetti, collaboratore di questo CTU

[infra § 10].

[9.2] Con delibera successiva del 27 maggio 1977, n. 44 il Consiglio comunale prese atto all'unanimità (20/20) «dell'avvenuto passaggio al Comune di Gualdo Tadino dei beni immobili finora gestiti dalla Comunanza Agraria Appennino Gualdese» (ma poco prima in un passaggio dell'intervento in narrativa il relatore Barberini aveva affermato che «tutti i beni che erano di proprietà dell'Amministrazione Appennino Gualdese sono descritti negli inventari, si tratta di terreni e beni e tutti gli altri beni patrimoniali»).

[9.3] La consistenza dei beni mobili e immobili trasferiti con l'atto consiliare in parola è indicata in tre allegati, che rivestono notevole importanza nella ricostruzione peritale che qui ci occupa, anche ai fini degli accertamenti tecnici catastali.

sub a) abbiamo la Relazione della giunta comunale sulla ricognizione dei beni, degli inventari e della situazione finanziaria dell'AAG;

sub b) Il prospetto della situazione finanziaria dell'AAG;

sub c) l'Inventario dei beni mobili ed immobili dell'AAG (effettuata dal citato tecnico, incaricato delibera di giunta). Questo inventario è distinto in tre elenchi

1. Elenco dei terreni pascolivi e boschivi siti in territorio di Gualdo Tadino (per complessivi Ettari 2416,34,42);

2. Elenco di terreni pascolivi e boschivi siti in territorio del Comune di

Fabriano, mappa Cancelli e mappa Cacciano (per complessivi Ettari 24,05,80);

3. Elenco di rifugi e fabbricati esistenti alla "Fonte della Rocchetta" e a "S. Guido" (impianto sportivo e bar).

[9.4] Il Registro delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell'AAG si interrompe al verbale n. 6 del 1977 (delibera del 31 gennaio 1977). Non vi sono riferimenti ai provvedimenti di "riassunzione" deliberati dal Consiglio e dalla Giunta Comunale nei mesi precedenti.

[9.5] Dalle indagini svolte non risulta che l'associazione in parola sia stata formalmente sciolta.

Da quanto sopra riportato si evince con chiarezza che la Comunanza agraria non aveva cessato di esistere, trattandosi di ente dotato di personalità giuridica la sua estinzione non si poteva determinare per mera inattività, ma mediante una formale procedura di scioglimento. L'estinzione ha natura di atto complesso determinato dalla volontà degli utenti ed approvato dall'autorità amministrativa, alla stessa stregua della costituzione della comunanza. Nessun atto estintivo è stato però posto in essere, e si ribadisce non è sufficiente l'inattività per determinare l'estinzione dell'ente agrario. L'inattività potrebbe al più giustificare la supplenza del Comune, perché è evidente che criteri di buona amministrazione impongono che il patrimonio collettivo debba essere costantemente gestito. Pertanto il Comune riassumeva la gestione del

patrimonio collettivo in un periodo in cui l'ente agrario smarriva la sua originaria capacità operativa. Gli anni settanta ed ottanta del secolo scorso hanno peraltro segnato su tutto il territorio nazionale il periodo di definitivo spopolamento delle regioni montane e di abbandono di quelle attività agro silvo pastorali apparse già un retaggio del passato ed invise negli anni sessanta del così detto "boom" economico industriale , terziario , a scapito dell'agricoltura. C'è però che il Comune non si limitò alla gestione dei terreni montani, ma d'un tratto considerò superata l'esperienza della Comunanza. Ritenne inoltre che i beni di cui si tratta dovessero essere intestati in catasto in suo favore e riparare l'errore, così definito, per cui erano stati censiti in testa alla Comunanza.

Voltura che fu effettuata per cui oggi in catasto i beni sono intestati al Comune di Gualdo Tadino.

Giunse poi con la deliberazione del 27 maggio 1977 n. 44 ad affermare *"avvenuto il passaggio al Comune di Gualdo Tadino dei beni immobili finora gestiti dalla Comunanza agraria Appennino Gualdese"*.

Tale deliberazione è però senz'altro invalida sotto il profilo della violazione di legge ed è in potere e facoltà di che scrive ritenerla del tutto inefficace al fine di statuire in merito alla titolarità dei beni stessi.

La violazione di legge si riscontra nel non aver attivato la procedura amministrativa che, trattandosi di beni di natura collettiva, doveva essere intrapresa per determinare il trasferimento dei poteri gestori dall'ente

agrario a quello pubblico territoriale.

Inoltre si eccede decisamente dai poteri comunali quando il Comune si dichiara proprietario dei beni. Non si comprende infatti in forza di quale titolo e statuizione l'ente pubblico territoriale abbia affermato ciò. Un assetto proprietario deve, infatti, essere fondato su un titolo legittimo e nemmeno lo Stato può autolegittimarsi ad una proprietà, ma sempre si deve seguire una procedura per affermare un proprio diritto dominicale. Nel caso di specie, il Comune riteneva di essere titolare del dominio il quale, si badi, continuava ad essere di natura collettiva, a scapito della Comunanza.

Questo diritto, però, scaturente dalla natura giuridica del suolo, non poteva essere legittimamente affermato, se non a seguito di un accertamento di questo commissariato.

Il Comune, dunque, si è appropriato di una gestione di patrimonio collettivo senza attivare la procedura amministrativa necessaria, sottoposta dopo il 1977 ad autorizzazione della Regione Umbria.

Si è ritenuto, inoltre, proprietario senza alcun ulteriore accertamento giurisdizionale circa la qualità del suolo e del titolo, forse male interpretando il tenore della sentenza del 1893. All'epoca in cui il Comune adottò gli atti invalidi sotto il profilo della violazione di legge, le competenze amministrative in materia di usi civici spettavano ancora a questo commissariato. Si ritiene pertanto che la condotta del Comune

abbia violato l'articolo 1 della legge del 1927 numero 1766 che statuisce:" Per l'accertamento e la valutazione generale degli usi civici e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento delle terre spettanti agli abitanti di un comune, o di una frazione di comune, e per la sistemazione delle terre... si osservano le disposizioni della presente legge “ Pertanto ai sensi dei successivi articoli 27, 28 e 29 solo chi scrive avrebbe potuto stabilire la titolarità dei beni.

Nel 1976, inoltre, la Regione Umbria non si era ancora dotata degli strumenti legislativi per disciplinare gli usi civici e i domini collettivi, in quanto è solo con il DPR n. 616 del 24 luglio 1977 che viene autorizzato ed attuato il decentramento legislativo regionale per tali materie.

Nel 1976, dunque, la disciplina si rinveniva nell'art. 25 della legge fondamentale 1766/1927, relativo allo scioglimento degli Enti agrari, e nell'art. 62 del R.D. n. 332/1928 portante il Regolamento di attuazione della suddetta legge.

È evidente come il Comune di Gualdo Tadino non abbia tenuto in alcun conto le norme appena citate.

Da tutta la vicenda storica come sopra ricostruita, invece, emerge che la titolarità del dominio collettivo spettava alla comunità degli utenti gualdesi fin dal 1893. Mentre il Comune aveva solo la rappresentanza degli utenti fino alla costituzione della comunanza agraria.

Affermato che il dominio collettivo spetta alla comunanza sin dal

momento della sua costituzione, è quasi superfluo ripetere che il potere di rappresentanza che per pochi anni esercitò il Comune non comporta assolutamente alcuna titolarità reale, ovvero alcuna facoltà di potere diretto sulle cose. D'altro canto, come si è visto, la Comunanza non ha mai cessato di esistere come ente giuridico, ha subito solo una supplenza da parte del Comune che, dal 1976 fino alla nomina da parte della Regione di un commissario *ad acta*, ha gestito i beni collettivi della montagna gualdese.

Con la formazione del nuovo consiglio la Comunanza ha ripreso con tutto il vigore la pienezza delle proprie prerogative e solo ad essa spetta la titolarità collettiva del patrimonio della montagna gualdese e la sua gestione.

In questo momento, il Comune non ha né la rappresentanza degli utenti, né la titolarità dominicale collettiva dei fondi, né la gestione degli stessi. Tutti questi poteri e diritti appartengono alla Comunanza Agraria Appennino Gualdese. Quanto sopra scritto, *a fortiori*, supera tutte le obiezioni mosse dal Comune anche rispetto alla legittimazione a partecipare a questo giudizio del Consiglio Provvisorio prima e della Comunanza Agraria poi.

Innanzitutto, va ribadito che la Comunanza non si è stata mai estinta. Pertanto, Consiglio Provvisorio e Comunanza agraria non sono due enti diversi ma il primo è un organo della seconda. Non si è verificata,

dunque, alcuna successione nel processo.

Nel corso del procedimento, chi scrive, non ancora in possesso di tutti i documenti che provassero come la Comunanza non fosse mai stata dichiarata estinta, applicò l'art. 110 c.p.c. per garantire la prosecuzione del procedimento dal Consiglio provvisorio alla Comunanza, senza provvedere all'estinzione della prima posizione processuale ed alla riassunzione della seconda.

Oggi è superfluo parlare anche dell'istituto della prosecuzione ai sensi dell'art. 110 c.p.c., poiché è chiaro che la Comunanza è sempre esistita ed il Consiglio provvisorio non poteva essere altro che la sua forma embrionale o organismo, dopo trentaquattro anni di forzata inattività.

Quanto all'identificazione dei beni di cui si tratta occorre rifarsi senz'altro a quanto stabilito dalla Giunta d'Arbitri nel 1893 e accertato dal Geom. Giovanni Franceschetti, collaboratore del c.t.u.. Tale operazione è stata eseguita comparando i fondi con i dati del catasto gregoriano del 1836.

D'altro canto il Geom. Franceschetti ha evidenziato, cfr. pag. 6 del suo elaborato, come la pressoché totalità dei beni del c.d. "*elenco Bacchettoni del 1889*", posta a base della sentenza della Giunta d'Arbitri del 1893 "*risultano poi riversati nell'atto di affrancazione di enfiteusi a rogito Nannarone*" stipulato nel 1959. E' d'uopo, pertanto, riferirsi ai fondi come identificati e riportati nell'atto Nannarone.

È interesse della Comunanza, poi, procedere alla trascrizione della

presente sentenza. Nessuna statuizione si prende, invece, rispetto alla vulture catastali, che costituiscono mere conseguenze delle facoltà dominicali e che, peraltro, non incidono minimamente sulla consistenza e natura dei diritti, avendo solo un valore di pubblicità-notizia senza alcun effetto sostanziale.

Chi scrive ha rilevato che la particella 129 del foglio 44, è presente nell'atto Nannarone, ma non è compresa nel ricorso introduttivo, mentre la particella 235 dello stesso foglio catastale, benché menzionata sul ricorso non si rinviene nel rogito del 1959.

Per il terreno non compreso nel *petitum* esplicito della Comunanza, si deve ritenere che esso è stato implicitamente rivendicato in quanto oggetto del rogito notarile. D'altro canto, è certa la sua appartenenza al dominio collettivo, per tutte le ragioni storiche sopra evidenziate, quindi, anche in forza del potere officioso di chi scrive, si può affermare, in sentenza, la sua natura di bene del patrimonio collettivo della Comunanza.

Mentre per il fondo di cui alla particella 235, indicato nel ricorso ma non presente nell'elenco patrimoniale del rogito del 1959, si rimanda alla prosecuzione dell'attività istruttoria.

Quanto alle spese si rinvia alla definizione integrale del procedimento.

P.Q.M.

definitivamente decidendo su parte delle terre di cui all'originario ricorso:

1. Dichiaro che i terreni in comune di Gualdo Tadino ricompresi nell'atto notarile raccolta 159 – Rep. 226 del giorno 8 giugno 1959, dott. Carlo Nannarone e identificati nel catasto di quel Comune come segue:

- Foglio n. 6 particelle n. 15 - 16 - 20 - 23 - 24 - 36 - 39 - 42 - 44 - 92 - 93 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125;
- Foglio n. 11 particelle n. 106 - 127 - 145;
- Foglio n. 12 particelle n. 1 - 2 - 5 - 8 - 9 - 16 - 30 - 31 - 32 - 43 - 103 - 104 - 121 - 128 - 143 - 144 - 187;
- Foglio n. 13 particelle n. 3 - 10 - 36 - 37 - 112 - 573 - 574;
- Foglio n. 14 particelle n. 6 - 13 - 14 - 74 - 79 - 80 - 81 - 88 - 108;
- Foglio n. 15 particelle n. 17 - 18 - 24 - 25;
- Foglio n. 16 particelle n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 24;
- Foglio n. 17 particelle n. 1 - 2 - 6;
- Foglio n. 18 particelle n. 4 - 25 - 30 - 33 - 46 - 57 - 61 - 77 - 78;
- Foglio n. 29 particelle n. 49 - 62 - 63 - 64 - 74 - 108;
- Foglio n. 30 particelle n. 3 - 6 - 7 - 16 - 18 - 65 - 73 - 74 - 84 - 85 - 131 - 135 - 136 - 143 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 159 - 160 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169;
- Foglio n. 31 particelle n. 3 - 7 - 8 - 9 - 13 - 15 - 18 - 19 - 22 - 75 - 80 - 85 - 86 - 92;
- Foglio n. 32 particelle n. 7 - 9 - 10 - 13 - 14 - 24 - 32 - 33 - 36 - 50 - 62 - 89 - 92 - 93 - 94 - 95;

- Foglio n. 33 particelle n. 51- 59 - 71 - 72 - 73;
- Foglio n. 41 particelle n. 3 - 9 - 21 - 35 - 36 - 37 - 38 - 45 - 46 - 48 - 89;
- Foglio n. 42 particelle n. 1 - 4 - 5 - 6 -7 - 8;
- Foglio n. 43 particelle n. 1 - 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18;
- Foglio n. 44 particelle n. 1 - 2 - 119 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 135 - 143 - 180 - 181 - 187 - 188 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 236;
- Foglio n. 45 particelle 1 - 2 - 3 - 4 - 6 -7;
- Foglio n. 46 particelle n. 11 - 15 - 17 -18 - 23 - 24 - 26 - 29- 33 - 35 - 36;
- Foglio n. 67 particelle n. 4 - 14 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 43 - 46 - 99 - 100 - 101 - 106 - 146 - 150 - 151 - 224 - 225;
- Foglio n. 68 particella n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16;
- Foglio n. 69 particelle n. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 38 - 53 - 56 - 58 - 60;
- Foglio n.70 particelle n. 28 - 29 - 31 - 33 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 48 - 49 - 55 -60 - 61 - 67 - 68 - 72;
- Foglio n. 71 particelle n. 1 - 2 - 3 - 4 - 9 - 29 - 40 - 83 - 85;
- Foglio n. 72 particelle n. 1 - 2 - 3 - 19 - 20 - 22 - 24 - 26;

- Foglio n. 81 particelle n. 408 - 549 - 609;
- Foglio n. 82 particelle n. 23 - 45 - 48 - 72 - 73;
- Foglio n. 83 particelle n. 1 - 2 - 87 - 88 - 89 - 90;
- Foglio n. 84 particelle n. 6 - 12 - 32 - 62 - 138;
- Foglio n. 94 particelle n. 85 - 102 - 140;
- Foglio n. 95 particelle n. 6 - 7;

appartengono al dominio collettivo della Comunanza Agraria "Appennino Gualdese".

2. Dispone la trascrizione della presente sentenza, per quanto concerne l'assetto giuridico dei fondi di cui al punto precedente del presente dispositivo, a cura della Comunanza Agraria Appennino Gualdese presso il competente ufficio dei Pubblici Registri Immobiliari.
3. rimette le parti innanzi a sé, per definire l'assetto giuridico e la spettanza del restante territorio oggetto di causa, come da separata ordinanza.
4. Si notifici a cura d'ufficio alle parti come identificate in epigrafe.

Roma, - 7 MAR. 2016

DEPOSITATO IN SEGRETERIA
IL
7 MAR. 2016

SECRETARIO



Il Commissario Aggiunto
(dott. Pietro Catalani)

